SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 giugno 2008, n. **128.**

Regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni dell'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina e l'introduzione di un nuovo schema di separazione del traffico per la disciplina della navigazione marittima nello stretto di Messina.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con particolare riferimento agli articoli 16, 17, 18, comma 1, 69, 70, 578 e 579;

Visto l'articolo 1 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, di adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione ed in particolare il capitolo v della convenzione dal titolo «sicurezza della navigazione»;

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, il cui articolo 1 impegna le Parti ad «adottare ogni provvedimento legislativo o altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla convenzione e al suo allegato che è parte integrante della Convenzione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente «adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, ed in particolare l'articolo 7;

Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 464, concernente ratifica della convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 30 novembre 1990 (conv. MARPOL);

Vista la legge 14 marzo 2001, n. 51;

Visto il decreto del Ministro della Marina mercantile 8 maggio 1985, regolamentazione del traffico marittimo nello Stretto di Messina;

Visto l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, istitutivo dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina;

Visto il decreto n. 13/T del 24 gennaio 2008, con il quale il Ministro dei trasporti ha individuato l'area di sicurezza della navigazione dello stretto di Messina, nominando contestualmente quale Autorità marittima della navigazione dello Stretto un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera;

Visto l'articolo 18-*ter* della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che demanda ad un apposito decreto ministeriale di natura regolamentare la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto nonché la disciplina del traffico marittimo nello Stretto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 2007, n. 271;

Considerato opportuno procedere a delineare le strutture organizzative dell'Autorità marittima della navigazione dello stretto e le relative aree funzionali;

Ritenuto necessario, per quanto detto, procedere ad individuare l'assetto organizzativo dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto e, nello stesso tempo, individuare le attribuzioni proprie della stessa anche per delineare, sul piano funzionale, compiti e attribuzioni in rapporto alle Autorità marittime che hanno giurisdizione nell'area;

Ritenuto che occorre procedere all'individuazione delle coordinate geografiche di un nuovo schema di separazione del traffico che, a garanzia della sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina, tenga altresì conto delle mutate caratteristiche del naviglio in transito e della crescente intensità del traffico dettando regole che contemplino gli specifici rischi derivanti dall'intersezione tra il traffico con direttrice est-ovest, relativo prevalentemente ai servizi di trasporto locali, ed il traffico con direttrice nord-sud;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri resa con nota prot. n. 3038 del 13 giugno 2008;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Funzioni ed organizzazione

1. All'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina è preposta l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, d'ora in poi Autorità, con sede in Messina, che svolge funzioni in materia di sicurezza della navigazione, controllo e monitoraggio del traffico marittimo, di ricerca e salvataggio della vita umana in mare e gestione delle emergenze.

2 . L'Autorità, elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ha rango corrispondente, sul piano gerarchico organizzativo, a quello di Direzione marittima e dipende dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

3 . L'Autorità è diretta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a Capitano di vascello ed è articolata nelle seguenti unità organizzative:

a) reparto tecnico-operativo, con compiti di controllo e monitoraggio del traffico marittimo; di gestione delle emergenze; di soccorso alla vita umana e di assistenza in mare di cui alla «SAR» (convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo), nell'area indicata all'articolo 2, comma 1;

b) reparto tecnico-amministrativo, con compiti connessi all'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative in materia di servizi tecnico-nautici, sicurezza della navigazione e connessa attività di vigilanza;

c) servizio amministrativo - logistico con compiti di ordine amministrativo - contabile e di gestione delle risorse finanziarie e dei beni strumentali mobili ed immobili assegnati;

d) segreteria di supporto generale con compiti di supporto amministrativo alle suddette componenti.

Art. 2.

Ambito di giurisdizione e competenze

1 . Le funzioni svolte dall'Autorità sono esercitate nell'istituita area di sicurezza della navigazione dello Stretto, individuata con decreto ministeriale 24 gennaio 2008, n. 13/T, nonché nei porti in essa ricadenti di Messina, Messina-Tremestieri, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

2. Le funzioni di natura tecnico-amministrativa, per i soli profili direttamente incidenti sulla sicurezza della navigazione, svolte nell'area di sicurezza dello Stretto, consistono nello svolgimento delle seguenti attività:

a) rilascio di concessioni, autorizzazioni ed emanazione di altri provvedimenti relativi ai servizi tecnico - nautici e relativa attività di regolamentazione, incluso ogni aspetto concernente la trattazione dei correlati procedimenti amministrativi;

b) rilascio dei certificati di sicurezza di competenza - secondo la disciplina vigente - del Capo del compartimento marittimo o altra Autorità marittima per le navi che effettuano servizi di linea nell'ambito dell'area di sicurezza dello Stretto e dei porti di cui al comma 1 e relativa attività ispettiva;

c) approvazione delle tabelle d'armamento delle navi che effettuano servizio di linea tra i porti sopraindicati;

d) inchieste sui sinistri marittimi ai sensi del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione;

e) disciplina della navigazione in materia di sicurezza anche ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione.

Art. 3.

Compiti e struttura del reparto tecnico-operativo

1. Il reparto tecnico-operativo è composto di un servizio operazioni (SAR/VTS) articolato nella sezione operativa VTS e nella sezione unità navali. Esso svolge le seguenti funzioni:

a) controllo e monitoraggio del traffico marittimo (VTS);

b) coordinamento ed intervento nelle operazioni di ricerca e salvataggio della vita umana nell'area SAR corrispondente all'area di sicurezza dello Stretto di cui al comma 1 dell'articolo 2, assumendo il ruolo di Centro secondario di soccorso marittimo (M.R.S.C. - *Maritime Rescue Sub Center*) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

c) coordinamento ed intervento nell'Area di sicurezza dello Stretto in materia di lotta agli inquinamenti marini nel quadro delle pianificazioni operative ed in attuazione alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assumendo, inoltre, nella predetta area, la direzione delle operazioni inerenti fattispecie che determinano la dichiarazione di emergenza locale;

d) controllo e vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza nell'area di sicurezza dello Stretto;

e) verifica e mantenimento dell'efficienza delle risorse strumentali assegnate per l'esercizio delle funzioni operative di controllo e monitoraggio del traffico marittimo per il perseguimento delle finalità di sicurezza preordinate.

2. Ai fini dell'assolvimento delle funzioni di cui alla lettera *b)*, l'Autorità impiega l'unità costiera di guardia di Messina, alle proprie dipendenze, e si avvale altresì delle risorse strumentali dell'unità costiera di guardia di Reggio Calabria.

3. Il Centro VTS dello Stretto costituisce un'articolazione dell'Autorità.

Art. 4.

Compiti e struttura del reparto tecnico-amministrativo

1. Il reparto tecnico-amministrativo è composto dal servizio per la sicurezza della navigazione e portuale e si articola nelle sezioni della sicurezza della navigazione e della tecnica ed armamento. Esso svolge le funzioni

amministrative connesse al rilascio di autorizzazioni, concessioni e provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, e verifica l'osservanza delle prescrizioni impartite.

Art. 5.

Raccordo funzionale con le altre Autorità marittime

1. Le Autorità marittime che hanno sede all'interno dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto, o la cui giurisdizione è in parte compresa al suo interno, restano competenti all'esercizio delle funzioni proprie per le attività previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, non riconducibili ai profili funzionali dell'Autorità nei termini disciplinati dal presente regolamento.

Art. 6.

Schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina

1. La navigazione nello Stretto di Messina, sia con direttrice nord-sud che est-ovest, è regolata dallo schema di separazione del traffico di tipo «rotatorio», definito dalle aree in dettaglio individuate dalle coordinate geografiche di cui all'allegato 1 e riportate nella cartografia ufficiale dello Stato edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare.

2. Lo schema di separazione del traffico di cui al comma 1 entra in vigore decorsi sei mesi dalla comunicazione all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) effettuata a cura del Ministero degli affari esteri ai sensi delle vigenti convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Con successivo regolamento di modifica delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, sono ridefinite le aree di giurisdizione SAR dei centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) di Catania, Reggio Calabria e dell'Autorità.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 giugno 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 32

ALLEGATO 1

Stretto di Messina
(Cartografia di riferimento: Carta n. 138 - ed. 2007, datum WGS 84

Descrizione dello schema di separazione del traffico:

Lo schema di separazione del traffico dello Stretto di Messina è composta da tre settori (nord, centro e sud).

Settore nord, è costituito da:

(a) Una zona di precauzione N1, compresa in un area semicircolare di raggio 1.3 Mn centrata nel punto di coordinate 38° 1 7,040'N - 015° 41,480'E e connessa con i limiti nord dello schema di separazione del traffico.

(b) Una zona di separazione ampia 300 metri congiungente i seguenti punti di coordinate:

(1) 38° 16,676'N - 15° 41,186' E;

(2) 38° i5,797'N - 15° 40,770' E;

(3) 38° i4,242'N - 15° 36,556' E;

(4) 38° 13,464'N - 15° 36,437' E;

(5) 38° 13,545'N - 15° 36,656' E;

(6) 38° i4,133'N - 15° 36,747' E;

(7) 38° i5,678'N - 15° 40,933' E;

(8) 38° 16,623'N - 15° 41,381' E;

(c) Corsia di traffico per il traffico diretto verso Nord (rotte indicative 065° - 020°), è stabilita tra la zona di separazione e la linea di separazione congiungente i seguenti punti di coordinate:

(9) 38° 13,840' N - 015° 37,450' E;

(10) 38° 15,540' N - 015° 42,000' E;

(11) 38° 16,240' N - 015° 42,800' E.

(d) Corsia di traffico per il traffico diretto verso Sud (rotte indicative 200° — 245° - 190°), è stabilita tra la zona di separazione e la linea di separazione congiungente i seguenti punti di coordinate:

(12) 38° 17,040'N - 015° 39,500' E;

(13) 38° 15,940'N - 015° 39,850' E;

(14) 38° 14,540'N - 015° 35,950' E;

(15) 38° 13,140'N - 015° 35,550' E.

(e) Una zona di precauzione N.2 (Ovest) tra il settore nord e sud dello schema di separazione del traffico, compresa tra la costa Siciliana ed una linea congiungente i seguenti punti di coordinate:

(16) 38° 13,070'N- 015° 34,080' E;

(15) 38° 13, 140'N - 015° 35,550' E;

(17) 38° 11,840'N- 015° 35,100' E;

(18) 38° 11,830'N - 015° 34,360' E.

(f) Una zona di precauzione N.3 (Est) tra il settore nord e sud dello schema di separazione del traffico, compresa tra la costa Calabra ed una linea congiungente i seguenti punti di coordinate:

(19) 38° 13,840'N - 015° 38,120' E;

(9) 38° 13,840'N - 015° 37,450' E;

(20) 38° 12,610'N - 015° 37,450' E;

(21) 38° 12,610'N - 015° 38,030' E.

(g) Una rotatoria centrata nel punto di coordinate 38° 12,680'N - 15° 36,400'E. di 250 m (0 500 *m)* di raggio.

Settore sud costituito da:

(h) Una zona di separazione ampia 300 metri congiungente i seguenti punti di coordinate:

(22) 38° 11,833'N - 015° 36,147' E;

(23) 38° 08,938'N - 015° 35,698' E; (24) 38° 08,938'N - 015° 35,905'E;

(25) 38° 11,833'N - 015° 36,354'E;

(i) Corsia di traffico per il traffico diretto verso Nord (rotte indicative 005°), è stabilita tra la zona di separazione e la linea di separazione congiungente i seguenti punti di coordinate:

(26) 38° 08,940'N - 015° 38,350'E; (27) 38° 10,840'N - 015° 37,450'E;

(l) Corsia di traffico per il traffico diretto verso Sud (rotte indicative i 90), è stabilita tra la zona di separazione e la linea di separazione congiungente i seguenti punti di coordinate:

(17) 38º 11,840'N - 015º 35,100'E;

(28) 38º 10,840'N - 015º 34,800'E;

(29) 38º 08,940'N - 015º 33,350'E.

(m) Una zona di precauzione N.4 posizionata a sud della parte meridionale dello schema di separazione del traffico, nella zona tra le coste opposte della Sicilia e Calabria e le latitudini 38° 08,940'N e 38° 06,940'N.

Zone di Traffico Costiero

Le zone sono comprese tra la costa ed i limiti esterni delle corsie di traffico, come di seguito specificato:

Zona di traffico costiero A:

Area compresa tra la corsia di direttrice Sud dello Schema di separazione del traffico - Settore Nord e la costa siciliana, delimitata a Nord dalla congiungente il punto (30) 38º 16, 120' N - 15º 39,1 50'E ed il punto (13) a Sud dalla Zona di precauzione N. 2.

Zona di traffico costiero B:

Area compresa tra la corsia di direttrice Sud dello Schema di separazione del traffico - Settore Sud e la costa siciliana, delimitata a Nord dalla Zona di precauzione N. 2 ed a Sud dalla Zonadi precauzione N.4.

Zona di traffico costiero C:

Area compresa tra la corsia di direttrice Nord dello Schema di separazione del traffico - Settore Sud e la costa calabra, delimitata a Nord dalla Zona di precauzione N. 3 ed a Sud dalla Zona di precauzione N. 4.

Zona di traffico costiero D:

Area compresa tra la corsia di direttrice Nord dello Schema di separazione del traffico - Settore Nord e la costa calabra, delimitata a Nord dalla congiungente il punto (10) ed il punto (31) 38º 15,180'N - 015º 42,130'E ed a Sud dalla Zona di precauzione N. 3.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Si riporta il testo degli articoli 16, 17, 18 comma 1, 69, 70, 578 e 579 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.:

«Art.16 *(Circoscrizione del litorale della Repubblica)* — Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondano un capo del circondano. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondano in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondano sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondano e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

«Art. 17 *(Attribuzioni degli uffici locali)* — Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo del compartimento, il capo del circondano e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità.».

«Art. 18 *(Personale dell'amministrazione marittima)* — 1. Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto».

«Art. 69 *(Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi)* — L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire (I) Quando l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.».

«Art. 70 *(Impiego di navi per il soccorso)* — Ai fini dell'articolo precedente, l'Autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.

Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.».

«Art. 578 *(Inchiesta sommaria)* — Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.

Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.

Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina.

Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità inquirente, se non è competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorità, che di tale competenza è investita.».

«Art. 579 *(Inchiesta formale)* — L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.

Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni.

L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.

L'inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.».

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), è il seguente:

«Art.1 *(Circoscrizioni)* — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».

La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio i 962, n. 168.

La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1º novembre 1974, e sua esecuzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190, S.0.

La legge 3 aprile 1989, n. 147 (Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1989, n. 97.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dicembre 1994, n. 281.

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 16 luglio 1998, n. 239 (Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio i 998, n. 169:

«Art. 7. 1. Per la sorveglianza nelle aree marine protette di cui al comma 7 dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per l'attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente. Per altri interventi ed attività in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni.».

La legge 15 dicembre 1998, n. 464 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1999, n. 7, S.O.

La legge 14 marzo 2001, n. 51 (Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 2001, n. 61.

Il decreto del Ministro della marina mercantile 8 maggio 1985 (Regolamentazione del traffico marittimo nello stretto di Messina) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1985, n. 110.

Il comma 7 dell'art. 8, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), è il seguente:

«7. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'art. 14, comma 1-*ter*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonché alla regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area.».

L'art. 18-*ter* della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), è il seguente:

«Art. 18-*ter (Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina)* — 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonché la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2008, n. 34.

Nota all'art. 1:

Alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile i 979, stata data adesione con la legge 3 aprile i989, n. i47 (Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile i 979, e sua esecuzione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile i 989, n. 97.

Nota all'art. 2:

L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/1952 è il seguente:

«Art. 59 *(Ordinanza di polizia marittima)* — A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo di circondano per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:

1. la ripartizione degli spazi acquei per lo stanziamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;

2. la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;

3. i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;

4. il servizio delle zavorre;

5. la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;

6. il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;

7. l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;

8. l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;

9. l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;

10. in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.

Il capo di circondano, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.».

Nota all'art. 3:

Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, si veda nelle note alle premesse.

08G0152

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 2008.

Autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato per la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, comma 89, che per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, prevede assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, per la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato, tenendo conto che tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate;

Visto che, ai sensi del predetto art. 3, comma 89, della citata legge n. 244 del 2007, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, approvato contestualmente al decreto del Presidente della Repubblica in esame, ed in particolare l'art. 16, commi 2 e 3, che prevede assunzioni e stabilizzazioni di dirigenti di prima fascia da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia della Protezione civile ai cui oneri, valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Considerato pertanto che alla luce della riduzione prevista dal citato decreto-legge il fondo di cui allo stesso art. 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 risulta pari a 79.625.000 euro per il 2008, anziché 80 milioni, e ad euro 139.250.000 a regime, anziché 140 milioni;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, il comma 3-*ter* del medesimo articolo, e successive modificazioni;

Viste le richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato pervenute dalle Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 3, comma 89, della citata legge n. 244 del 2007;

Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 3, comma 89, della legge n. 244 del 2007 e che, pertanto, non possono essere interamente accolte;

Visto l'art. 3, comma 98, della citata legge n. 244 del 2007 che prevede, per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al precedente comma 89, che le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89;

Ritenuto di autorizzare, nel rispetto delle dotazioni organiche, in favore delle amministrazioni richiedenti un numero di assunzioni di personale che tenga conto della priorità previste dal citato art. 3, comma 98, della legge n. 244 del 2007, nonché di tutte le disposizioni vigenti in materia di assunzioni, comprese quelle speciali riferite ai singoli Corpi di Polizia;

Ritenuto di dover ripartire il fondo pari a 79.625.000 euro per il 2008 e ad euro 139.250.000 a decorrere dall'anno 2009, come stanziato dal richiamato art. 3, comma 89, della legge n. 244 del 2007 e come ridotto dall'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 89 e 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni, di cui alla Tabella che segue, sono autorizzate ad assumere nell'anno 2008 un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n. 3.913 unità, corrispondente ad una spesa complessiva pari a 69.616.233 euro per l'anno 2008 e ad una spesa complessiva annua lorda pari a 139.232.466 euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni di cui alla medesima Tabella.

Amministrazione	Unità autorizzate	onere 2008	Onere a regime
Arma Carabinieri	1.372	25.425.205	50.850.410
Polizia di Stato	1.046	17.313.950	34.627.900
Guardia di Finanza	1.091	20.170.816	40.341.632
Polizia penitenziaria	216	3.597.588	7.195.176
Corpo Forestale	188	3.108.674	6.217.348
Totale complessivo . . .	3.913	69.616.233	139.232.466

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1º giugno 2008.

3. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'ambito del Programma 1 «Fondi da assegnare» della missione 33 «Fondi da ripartire» al capitolo 3032, dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione e le priorità individuate dalla normativa sopra richiamata, non possono procedere senza la preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP. È ammessa un'unica richiesta di rimodulazione.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 31 dicembre 2008 o comunque entro il completamento delle procedure di assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, la spesa per l'anno 2008, nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, fornendo, altresì, dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI: *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA: *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI: *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 286

08A05411

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008.

Sospensione del sig. Vito Domenici dalla carica di consigliere regionale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di l'Aquila del 14 luglio 2008, prot. n. 16563/2008, con la quale viene data comunicazione di provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria, restrittivi della libertà personale nei confronti — fra gli altri — del consigliere regionale della Regione Abruzzo, Sig. Vito Domenici e la nota del 15 luglio 2008, prot. 16673, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, relativi ai procedimenti n. 3052/06 RGNR e n. 3472/07 RGGIP, a carico di Vito Domenici ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/1990;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 codice procedura penale, per i reati di cui agli articoli 416, commi 1 e 3 codice penale; 81 cpv., 110, 640 cpv., 61 n. 7 e 9, 112, comma I n. 1 codice penale; 110, 81 comma 2, 317, 56-317, 61 n. 7 codice penale, emessa in data 12 luglio 2008, dal G.I.P. presso la Procura di Pescara nei confronti del Sig. Vito Domenici, consigliere regionale della Regione Abruzzo;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone che la sospensione di diritto, dalla carica di «consigliere regionale» consegue, altresì, quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale;

Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter* della legge citata, occorre procedere all'adozione del provvedimento che accerta la sospensione nei confronti del sig. Vito Domenici dalla carica di Consigliere regionale della Regione Abruzzo;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 12 luglio 2008 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 12 luglio 2008 è accertata la sospensione del sig. Vito Domenici dalla carica di consigliere regionale della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo marzo 1990, n. 55 a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ex art. 284 codice procedura penale, emessa dal GIP della Procura di Pescara.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario su citato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.

Roma, 18 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05412

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008.

Sospensione del sig. Camillo Cesarone dalla carica di consigliere regionale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di l'Aquila del 14 luglio 2008, prot. n. 16563/2008, con la quale viene data comunicazione di provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria, restrittivi della libertà personale nei confronti — fra gli altri — del consigliere regionale della Regione Abruzzo, Sig. Camillo Cesarone e la nota del 15 luglio 2008 prot. 16673, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, relativi ai procedimenti n. 3052/06 RGNR e n. 3472/07 RGGIP, a carico di Camillo Cesarone ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/1990;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 codice procedura penale, per i reati di cui agli articoli 416, commi 1 e 3 codice penale; 110 e 319 codice penale; 110, 81 cpv., 317, 56-317 e 61 n. 7 codice penale, emessa in data 12 luglio 2008, dal G.I.P. presso la Procura di Pescara nei confronti del Sig. Camillo Cesarone, consigliere regionale della Regione Abruzzo;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone che la sospensione di diritto, dalla carica di «consigliere regionale» consegue, altresì, quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale;

Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter* della legge citata, occorre procedere all'adozione del provvedimento che accerta la sospensione nei confronti del Sig. Camillo Cesarone, dalla carica di Consigliere regionale della Regione Abruzzo;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 12 luglio 2008 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 12 luglio 2008 è accertata la sospensione del Sig. Camillo Cesarone dalla carica di consigliere regionale della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ex art. 285 codice procedura penale, emessa dal GIP presso il Tribunale di Pescara.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario su citato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.

Roma, 18 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05413

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Stortoni Federica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig.ra Stortoni Federica nata a Bologna (Italia) il 12 ottobre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Francia, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in Psicologia» presso l'«Università degli studi di Bologna» nel luglio 1999, reso equipollente in Francia nell'anno 2001;

Rilevato che la richiedente risulta essere iscritta all'albo degli psicologi italiano dal gennaio 2002;

Considerato altresì che ha conseguito nel settembre 200 i presso la Università di Parigi 8 un titolo di «DEA di psicologia e psicopatologia», e risulta essere iscritta alla lista «Adeli» nello stesso anno;

Rilevato inoltre che la sig.ra Stortoni è membro dell'Associazione europea di Psicoterapia e del Consiglio mondiale della Psicoterapia;

Considerato che la professione di psicoterapeuta in Francia non risulta essere regolamentata, come attestato dalla Autorità competente francese;

Considerato che la richiedente ha documentato il possesso di esperienza professionale per un periodo superiore ai due anni negli ultimi dieci;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che sig.ra Stortoni abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Stortoni Federica, nata a Bologna (Italia) il 12 ottobre 1974, cittadina italiana, i titoli denominati in premessa sono riconosciuti quali titoli cumulativamente ai fini dell'esercizio della psicoterapia in Italia.

Roma, 8 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05310

DECRETO 8 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Escher Medea Pythia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Escher Medea Pythia, nata a Menziken (Svizzera) il 7 dicembre 1973, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licentiata Philosophiae» presso l'Università di Berna nel novembre 2002;

Considerato che la sig.ra Escher risulta essere membro ordinario alla Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP) dall'11 maggio 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 14 marzo e del 23 maggio 2008;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale completa rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicologo» sezione A dell'albo, si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Escher Medea Pythia, nata a Menziken (Svizzera) il 7 dicembre 1973, cittadina svizzera, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie:

1) Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e psicologia scolastica;

2) Psicologia clinica e della salute;

3) Legislazione e deontologia professionale.

Roma, 8 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale : la candidata dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3, detto tirocinio sarà articolate nel modo seguente: 6 mesi presso un Consultorio familiare o un Servizio di Psicologia dell'età evolutiva, 6 mesi presso un Centro di salute mentale o un Servizio tossicodipendenze-alcologia. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A05309

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° luglio 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni, relativo all'emissione del 30 giugno 2008 (terza tranche).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 68645 del 20 giugno 2008, che ha disposto per 30 giugno 2008 l'emissione della terza tranche di buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 30 settembre 2008, della durata residua di 92 giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 68645 del 20 giugno 2008 occorre indi-

care con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2008;

Decreta:

Per l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 92 giorni è risultato pari a 98,896.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 92 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,951 ed a 98,653.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05398

DECRETO 1° luglio 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni, relativo all'emissione del 30 giugno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 68428 del 20 giugno 2008, che ha disposto per il 30 giugno 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 68428 del 20 giugno 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2008;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari a 97,782.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 184 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 97,900 ed a 97,300.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05399

DECRETO 9 luglio 2008.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 e 1° luglio 2006/2013, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2008 e scadenza 1° gennaio 2009.

Il DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 12807 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.808.306.000,00;

n.19783/CI-10 dell'8 gennaio 2003 con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 attualmente in circolazione per l'importo di euro 384.514.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 rimborsi ai «concessionari della riscossione»;

n. 84301 del 25 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2006, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali 1° luglio 2006/1° luglio 2013, attualmente in circolazione per l'importo di euro 14.200.000.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° luglio 2008 e scadenza 1° gennaio 2009;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° luglio 2008, relativi ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti decreti indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1º gennaio 2009, è accertato nella misura del:

2,35% per i CCT 1.1.2002/1.7.2009 (codice titolo IT0003219711), cedola n. 14;

2,35% per i CCT 1.1.2002/1.7.2009 (codice titolo IT0003399059), cedola n. 14;

2,37% per i CCT 1.7.2006/1.7.2013 (codice titolo IT0004101447), cedola n. 5.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2008

Il direttore: CANNATA

08A05322

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 luglio 2008.

Modificazione del decreto 22 dicembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pesca di Verona», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE
PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 22 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 3 del 4 gennaio 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pesca di Verona» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 9 luglio 2008, numero di protocollo 2968, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Pesca di Verona» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 9 luglio 2008, numero di protocollo 2968;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 22 dicembre 2006 alla denominazione «Pesca di Verona» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 9 luglio 2008, numero di protocollo 2968 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A05346

DECRETO 14 luglio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pistoia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CEE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato del decreto legislativo 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute, alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CEE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

tromba d'aria dal 17 aprile 2008 al 18 aprile 2008 nella provincia di Pistoia.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate misure di intervento, previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Pistoia - tromba d'aria dal 17 aprile 2008 al 18 aprile 2008;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Pescia, Uzzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2008

Il Ministro: ZAIA

08A05341

DECRETO 17 luglio 2008.

Modificazione dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 57, paragrafo 2, che demanda agli Stati membri di stabilire, per i vini di qualità prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio, condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini ed in particolare gli art. 19 e 21 concernenti i consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 17 aprile 2007, concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare gli articoli 6 e 21;

Viste le istanze pervenute da parte di taluni Enti ed Organismi preposti alla gestione ed al controllo sulla produzione dei vini in questione, intese ad apportare talune modifiche allo schema di piano dei controlli per i VQPRD, al prospetto tariffario ed alle relative istru-

zioni di cui agli allegati l e 2 del citato decreto 13 luglio 2007, al fine di apportare un adeguamento alla citata normativa fiscale, nonché alcuni adeguamenti concernenti il tipo di controllo, per le relative fasi produttive, e la gestione delle non conformità lievi;

Ritenuta la necessità di apportare le opportune modifiche ai richiamati allegati l e 2 al decreto 13 luglio 2007, al fine di consentire la corretta gestione dei controlli delle relative denominazioni d'origine, sia per i nuovi soggetti che saranno autorizzati ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 29 marzo 2007, sia per i Consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto;

Acquisito il parere delle regioni e province autonome nella specifica riunione del 15 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei VQPRD e le relative istruzioni di cui all'allegato 1 del decreto 13 luglio 2007, richiamato in premessa, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

2. Il prospetto tariffario e le relative istruzioni di cui all'allegato 2 del decreto 13 luglio 2007, richiamato in premessa, è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

A. INTRODUZIONE

Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del Piano di controllo (d'ora in avanti Piano) secondo le modalità descritte dallo Schema di controllo per i vini a D.O. (d'ora in avanti Schema).
Il Piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello Schema. Ogni qual volta un controllo previsto per una determinata fase o requisito non risulta inserito nel piano oppure sia presente in forma e/o quantità differenti, occorre specificarne le ragioni e riportare comunque nel Piano la riga interessata.
Seguire la struttura dello Schema significa personalizzare il Piano con i soggetti, le fasi, i requisiti e l'autocontrollo tipici della filiera controllata, salvaguardando i contenuti comunque descritti in esso.
Le istruzioni sono suddivise, per semplicità descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello Schema.
Per tutte le attività si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i V.Q.P.R.D., in particolare alle seguenti norme:

- Legge n. 82 del 20.2.2006;
- Legge n. 164 del 10.2.1992;
- Decreto n. 256 del 4.6.1997;
- Decreto di approvazione del disciplinare di produzione.

Il Piano dovrà prevedere due tipologie di attività, strettamente collegate e conseguenti:

a) attività di conoscenza della denominazione, basata sulle seguenti azioni obbligatorie:
- Acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della Docg/Doc, ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla denominazione.
- Tali dati consentiranno di conoscere in ogni momento la situazione reale della denominazione: vigneto, produzione di uva, giacenze, prodotto imbottigliato.
- Questa conoscenza permetterà di attuare il controllo di rispondenza quantitativa tra produzione e commercializzazione di ogni singola azienda e dell'intera denominazione.
- Su questi dati si baseranno inoltre le attività relative alle verifiche di conformità;

b) attività di verifica di conformità delle azioni degli utilizzatori della Docg/Doc alle disposizioni dei disciplinari di produzione, esplicate attraverso:

- verifica della rispondenza quantitativa delle denunce di produzione, delle richieste di certificazione di idoneità delle partite imbottigliate.
- verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva, presso le aziende di trasformazione delle uve, presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 15% della produzione rivendicata dell'anno precedente, con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva ad ettaro, del 10%. A partire dal 2° anno, verrà sorteggiato un numero di aziende già sottoposte a ispezione da riproporre a verifica che rappresentino almeno il 3 % della produzione complessiva;
- il controllo del 10 % sulla resa massima di uva ad ettaro fa parte del campione del 15% ;
- limitatamente alle visite ispettive viticole, a partire dall'8° anno il campione da controllare sarà costituito da almeno il 8% delle aziende;
- la scelta delle aziende da sottoporre a controllo è effettuata con metodo di estrazione casuale. Tuttavia possono essere previsti controlli aggiuntivi, su indicazione della competente Regione o degli altri Organismi preposti ai controlli ed alla vigilanza nel settore vitivinicolo.

B. ELEMENTI DEL PIANO DEI CONTROLLI

1. SOGGETTI

Devono essere individuati i soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O. controllato, partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione.
Nel piano andranno riportati solo i soggetti - e quindi le relative righe – effettivamente presenti nella filiera.

2. FASE DI PROCESSO

Per ciascun soggetto precedentemente identificato occorre definire le fasi di processo "controllate" che devono essere adattate alla specifica realtà, prevedendo quelle effettivamente svolte dagli operatori.

3. REQUISITI

Premesso che ciascun soggetto deve possedere i requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro e, ove previsto, in materia di contratti collettivi di lavoro, per ciascuna fase di processo precedentemente identificata devono essere "esplicitati" i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata. Tali requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di produzione in ogni fase del processo produttivo.

4. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE

Si intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attività di controllo.

5. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Per ciascun requisito individuato occorre definire le attività di controllo per le verifiche di conformità.

6. TIPO ED ENTITA' DEL CONTROLLO

Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l'entità minima di esso.
La tipologia del controllo è stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie:

- un controllo di tipo documentale (indicata nello Schema con la lettera D);
- un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto (indicato con la lettera I), esso può comprendere anche un controllo a campione della documentazione aziendale;
- un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera A).

7. ENTITA' DEL CONTROLLO PER ANNO .

Per entità del controllo per anno (in %) s'intende la percentuale della produzione rivendicata dalle aziende controllate sul totale della denominazione, con le modalità indicate alla sezione A, lett. b; ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto l'Organismo di controllo può effettuare controlli anche su % più elevate.

8. COMUNICAZIONE DEL PARERE DI CONFORMITA'

E' la trasmissione dei pareri di conformità derivanti dalle attività di controllo documentale, indispensabili per l'utilizzo della D.O. nelle varie fasi del processo. In particolare le CCIAA non potranno avviare le procedure di prelievo campioni per la certificazione di idoneità alla D.O. delle partite di vino senza il parere positivo di conformità del soggetto incaricato. Allo stesso modo le aziende imbottigliatrici non potranno procedere all'imbottigliamento senza il parere positivo di conformità (e il ricevimento dei contrassegni identificativi per le DO).

9. COMUNICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In questa colonna sono riportati i documenti che, prodotti dal soggetto autorizzato in seguito all'attività di controllo, devono essere comunicati secondo le modalità previste dal D.M. 29 marzo 2007.

10. NON CONFORMITA'

E' l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Lo Schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare evidenziate con la dicitura "di vario tipo"; in tal caso il soggetto autorizzato è tenuto ad esplicitare le diverse ipotesi di non conformità per le relative schede e per ciascuna di esse individuare la gravità, lo specifico trattamento e l'azione correttiva di cui ai punti 11, 12 e 13. Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata.

11. GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'

Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave. Per non conformità lieve s'intende la irregolarità che non ingenera presupposti di non conformità per la materia e per il prodotto, risolvibile con azioni correttive. Per non conformità grave si intendono le irregolarità che ingenerano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto ed irregolarità già considerate lievi, ma non risolte con azioni correttive. Nello Schema viene riportata l'indicazione "grave" quale conseguenza del non soddisfacimento del requisito. Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata.

12. TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'

E' l'insieme delle azioni atte a ristabilire le conformità della situazione verificata. Entro 15 giorni dalla data del rilievo deve essere comunicato al soggetto verificato e, in caso di non conformità "grave", agli Organi competenti (Regione, CCIAA, ICQ, Provincia a seconda del caso).

13. AZIONE CORRETTIVA

Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziata con la dicitura "di vario tipo") gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:

a} intensificazione temporanea delle verifiche ispettive
b) intensificazione temporanea dei controlli analitici ,
c} intensificazione temporanea dei controlli documentali;
d} informazioni tecniche e legislative;

Inoltre, il soggetto autorizzato deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità.

C. INCOMPATIBILITA'

Il personale, responsabile o incaricato direttamente o per convenzione di una fase di controllo non può svolgere consulenze e altre attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni di controllo previste dal piano.

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Comunicazione della conformità agli organi di controllo o all'azienda interessata ai fini dell'utilizzo della D.O.	Documentazione comunicata al MIPAAF e alla Regione competente	Non conformità NC	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione Correttiva
VITICOLTORE	Produzione Uve	Iscrizione Albo dei vigneti DO e rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione dalla Regione dei dati aggiornati dell'Albo vigneti.	Controllo documentale iscrizione Albo vigneti DO	D	100%	Non richiesta	Invio relazione annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno di tutti i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.	Irregolare iscrizione all'Albo dei vigneti a DO	Grave	Comunicazione agli organi competenti	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della copia della denuncia delle uve DO dalla CCIAA	Controllo documentale delle denunce delle uve DO	D	100%	Invio del parere di conformità alla Camera di Commercio per il rilascio della ricevuta di produzione delle uve DO	Idem	- Supero resa produttiva uve/ha - Denuncia delle uve presentata da un soggetto che non ha diritto all'utilizzo della DO	Grave	Comunicazione agli organi competenti	
				Verifica presso le aziende viticole della persistenza delle condizioni per l'iscrizione all'Albo dei vigneti della relativa superficie coltivata e verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico previste nel disciplinare di produzione.	I	15%	Non richiesta	Idem	Non rispondenza al disciplinare	Lieve Grave	Comunicazione agli organi competenti	Richiesta adeguamento con nuova visita ispettiva
				Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole per accertare la resa di uva per ettaro.	I	10%	Non richiesta	Idem	Supero resa massima	Lieve Grave	Comunicazione agli organi competenti	Richiesta adeguamento con nuova visita ispettiva

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Comunicazione della conformità agli organi di controllo o all'azienda interessata ai fini dell'utilizzo della D.O.	Documentazione comunicata al MIPAAF e alla Regione competente	Non conformità NC	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione Correttiva
VINIFICATORE	Produzione Vino D.O.	Rispetto delle regole previste nel disciplinare di produzione	-Acquisizione delle denunce giacenza vino a DO e atto a DO; -acquisizione di denunce e ricevute di produzione uve DO; -acquisizione della copia documento di trasporto dei vini atti alla DO commercializzati sfusi; -acquisizione di copia della richiesta di prelievo indiriz. alla CCIAA per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa (carichi) di: -ricevute frazionate produzione uve DO; -denunce giacenza vino DO; -denunce produzione uve DO; -controllo della movimentazione e dei carichi dei vini DO	D	100%	Invio alla CCIAA del parere di conformità per la richiesta di prelievo di campione di vino DO presentata dall'impresa detentrice ai sensi dell'art. 13 della legge 164/92.	Idem	- Carenza documentazione -Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare	Lieve Grave	Comunicazione agli organi competenti	Richiesta integrazione documentazione previa verifica
				Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare: -la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina; -la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare. Prelievo di campioni per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione. Prelievo di campioni sul prodotto già certificato, per relativi esami chimico-fisici ed organolettici. -I relativi esami organolettici saranno svolti dalle competenti Commissioni operanti presso le CCIAA.	I A	15%		idem	Di vario tipo	Lieve Grave	Comunicazione agli organi competenti	Di vario Tipo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di control lo	Entità del controllo per anno	Comunicazione della conformità agli organi di controllo o all'azienda interessata ai fini dell'utilizzo della D.O.	Documentazione comunicata al MIPAAF e alla Regione competente	Non conformità NC	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione Correttiva
IMBOT TIGLIA TORE	Imbottiglia-mento e confeziona-mento Vini a D.O.	-Iscrizione Albo Imbottigliatori vini a DO. -Rispetto requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Acquisizione dalla CCIAA dei dati aggiornati dell'Albo Imbotti -gliatori. Acquisizione copia documento di trasporto dei vini DO commer cializzati sfusi. Comunicazione al Soggetto incaricato almeno 24 ore prima dell'inizio dell'imbottiglia-mento dei vini a DO, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g, Legge 164/92.	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a DO delle partite di vino a DO da imbottigliare	D	100%	Invio all'impresa di imbottigliamento del parere di conformità relativo alla partita di vino da imbottigliare e consegna delle fascette sostitutive dei contrassegni previsti dal Decreto 29/3/2007	Idem	Non rispondenza quantitativa	Grave	Comunica-zione agli organi competenti	
				Prelievi a campione da effettuarsi sul vino a D.O. imbottigliato per verificare la rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione di idoneità rilasciata dalla Camera di Commercio e/o con la certificazione di cui all'art. 6, par. 3. del DM 28 dicembre 2006 relativa alle partite assemblate. I relativi esami organolettici saranno svolti dalle competenti Commissioni operanti presso le CCIAA.	I A	15%		Idem	Non rispondenza prodotto	Grave	Comunica-zione agli organi competenti.	
	Designa-zione e presenta-zione	Normativa comunita-ria e nazionale; rispetto delle regole del disciplinare di produzione		Verifica del corretto uso della denominazione: contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure, etichette.	I	15%		Idem	Di vario tipo	Grave	Comunicazion e agli organi competenti	

LEGENDA

Note	Argomento	Definizione
1	Generale per tutti gli Organismi di controllo	S'intendono i soggetti potenzialmente presenti in una ipotetica filiera di produzione di vino a D.O., partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato pronto per la commercializzazione.
2	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per fase di processo s'intende una o più fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto finito conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione.
3	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per requisito s'intendono i potenziali requisiti minimi che ciascuno soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelala. Tali requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di Produzione in ogni fase del processo produttivo.
4	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Si intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere le attività di controllo.
5	Generale per tutti gli organismi di controllo	Per attività di controllo s'intendono le attività che consentono di esaminare i pareri di conformità..
6	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per tipologia di controllo s'intende una delle seguenti: -} con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale -} Con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto -} con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto
7	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Si intende il 15% della produzione totale rivendicata (con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva ad ettaro, del 10%).
8	Generale per tutti gli Organismi di controllo	E' la trasmissione dei pareri di conformità, derivanti dalle attività di controllo documentazione, indispensabili per l'utilizzo della D.O. nelle varie fasi del processo.
9	Generale per tutti gli Organismi di controllo	In questa colonna sono riportati i documenti che, prodotti dall'Organismo in seguito all'attività di controllo, devono essere comunicati al MIPAAF e alle Regioni competenti secondo le modalità previste dal D.M. 29 marzo 2007.
10	Generale per tutti gli Organismi di controllo	E' l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare (evidenziate con la dicitura "di vario tipo"). Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata.
11	Generale per tutti gli Organismi di controllo	E' la specifica, lieve o grave, della non conformità identificata. Per non conformità lieve s'intendono le irregolarità che non ingenerano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Per non conformità grave s'intendono le irregolarità che determinano la non conformità per la materia prima e per il prodotto. Nello schema vengono riportati solo i provvedimenti minimi. Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata
12	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Di fatto, si intende la descrizione delle conseguenze immediate della NC rilevata e l'invio della documentazione relativa agli organi competenti, Regione, CCIAA, ICQ a seconda del caso, relativa alla non conformità riscontrata nelle attività di controllo.
13	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformi là esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziala con la dicitura "di vario tipo"} gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano: a} intensificazione temporanea delle verifiche ispettive b) intensificazione temporanea dei controlli analitici , c} intensificazione temporanea dei controlli documentali; d} informazioni tecniche e legislative; Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità.

ALLEGATO 2

PROSPETTO TARIFFARIO

Il pagamento sarà effettuato direttamente al soggetto incaricato da parte degli utilizzatori della denominazione: produttori di uve, vinificatori, imbottigliatori, per ognuna delle funzioni svolte.
La fatturazione sarà effettuata per i produttori d'uva sui quantitativi rivendicati a D.O., per i vinificatori sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la certificazione di idoneità per la Docg/Doc e per gli imbottigliatori sui quantitativi di prodotto imbottigliato.

Gli utilizzatori della denominazione dovranno aver assolto ai propri obblighi nei confronti del soggetto incaricato per la sua attività di controllo, al fine di poter ottenere rispettivamente il rilascio delle ricevute frazionate (viticoltori), delle certificazioni di idoneità (trasformatori) e del parere di conformità (imbottigliatori).

Nel piano dei controlli è proposta la tariffa con l'indicazione analitica dei costi relativi a ciascuna delle funzioni svolte rispettivamente per i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori. La tariffa suddetta è determinata con il provvedimento di autorizzazione adottato ai sensi del d.m. 29 marzo 2007.

Il soggetto incaricato può richiedere ogni due anni l'aggiornamento della tariffa con la medesima procedura di cui al punto precedente

Piano controlli All 1 e 2 decreto 17 luglio 2008

08A05278

DECRETO 23 luglio 2008.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione, per il regime dell'estirpazione dei vigneti con premi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2004, concernente le modalità per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1282/01;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione del regime di estirpazione dei vigneti;

Ritenuta la necessità di avvalersi delle facoltà previste dalla normativa comunitaria citata al fine anche di evitare problemi di carattere ambientale in particolari zone la cui individuazione compete alle Regioni ed alle Province autonome;

Ritenuta la necessità di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime dell'estirpazione previsto dai citati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;

Ritenuto, altresì, necessario che sia Agea Coordinamento ad inviare alla Commissione UE le informazioni previste dal citato regolamento (CE) n. 555/08;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 17 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, di seguito denominati «viticoltori», possono beneficiare del premio all'estirpazione previsto agli articoli 98 e seguenti del regolamento (CE) del Consiglio n. 479/08, di seguito denominato «regolamento», ed agli articoli 67 e seguenti del regolamento (CE) della Commissione n. 555/08 di seguito denominato «regolamento applicativo».

2. Le varietà di uve da vino sono quelle classificate dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome del 25 luglio 2002.

Art. 2.

1. Le domande, per beneficiare del premio all'estirpazione, sono presentate dai «viticoltori» all'Organismo Pagatore competente, entro il 15 settembre di ciascuna

campagna, secondo le modalità stabilite da Agea Coordinamento. Per le campagne 2009/2010 e 2010/2011 le domande sono presentate a decorrere dal 1° luglio.

2. Il «viticoltore» non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di estirpazione con premio, allega alla domanda il consenso all'estirpazione sottoscritto dal proprietario.

3. Agea Coordinamento determina le modalità per verificare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 100 del «regolamento».

4. Senza pregiudizio dei controlli previsti all'art. 81, par. 3, del «regolamento applicativo», ai fini della verifica che la superficie vitata è coltivata, sono richieste, in conformità all'art. 67, par. 1, del «regolamento applicativo», le dichiarazioni di raccolta relative alle campagne 2006/2007 e 2005/2006 nonché le dichiarazioni di raccolta relative alle 3 campagne precedenti l'estirpazione. Le dichiarazioni di raccolta sono quelle previste all'art. 2 del regolamento CE n. 1282/01 ed all'art. 1 del decreto ministeriale 8 ottobre 2004.

Art. 3.

1. In applicazione dell'art. 100, lettera *d)*, del «regolamento» le Regioni e le Province autonome, indicate all'allegato 1, possono stabilire, entro il 25 luglio, la dimensione minima della superficie vitata ammissibile al premio in 0,3 ettari. La comunicazione di avvalersi o meno di tale facoltà è inviata ad Agea Coordinamento ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II entro il 31 luglio.

2. Le superfici regolarizzate a norma dell'art. 2, paragrafo 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento (CE) 1493/99 e dell'art. 86, paragrafo 1, del «regolamento», sono ammissibili al premio di estirpazione a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'art. 2 del medesimo regolamento.

Art. 4.

1. Gli importi del premio sono riportati nell'allegato n. XV del «regolamento applicativo».

2. La resa storica è stabilita sulla base della resa media aziendale risultante dalle dichiarazioni di raccolta, indicate al precedente art. 2, di cinque campagne comprese tra la campagna 2003/2004, e la campagna 2007/2008, con esclusione delle campagne con la resa più elevata e la resa più bassa, come previsto dall'art. 69, paragrafo 2, del «regolamento applicativo».

Il coefficiente per la trasformazione delle uve in vino è calcolato nel seguente modo:

a) per i «viticoltori» che non trasformano le proprie uve in vino è quello che risulta dall'elaborazione dei dati dichiarati a livello regionale delle ultime tre campagne;

b) per i «viticoltori» che trasformano le uve in vino è quello che risulta dalla media delle proprie dichiarazioni vitivinicole delle ultime tre campagne.

Nel caso in cui il viticoltore non abbia condotto in maniera continuativa le superfici oggetto di estirpazione nel quinquennio di riferimento, fatte salve causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, per il calcolo della resa media aziendale si applica l'art. 69, paragrafo 3, comma 4, del «regolamento applicativo». Ai fini del presente comma per regione viticola si intende la regione amministrativa.

3. In deroga a quanto stabilito ai commi precedenti si applica, nei casi previsti, il paragrafo 2 dell'art. 69 del «regolamento applicativo».

4. Il premio è calcolato sull'area definita in conformità dell'art. 75 del «regolamento applicativo».

5. Le Regioni e Province autonome possono, entro il 25 giugno di ogni anno, dichiarare inammissibili al regime di estirpazione e contestualmente pubblicarne l'elenco:

a) ai sensi dell'art. 104, paragrafo 5, del «regolamento», le superfici vitate in cui l'applicazione di tale regime è incompatibile con la protezione dell'ambiente. Tali superfici non superano il 3% della superficie vitata totale di ciascuna Regione di cui all'allegato 2 del presente decreto;

b) ai sensi dell'art. 104, paragrafo 4, del «regolamento» e dell'art. 70 del «regolamento applicativo», le superfici vitate situate nelle:

zone di montagna che superano almeno i 500 metri di altitudine, con esclusione degli altipiani;

zone la cui pendenza supera il 25%;

zone terrazzate.

6. Per la campagna 2008/2009 la data indicata al comma 5 è fissata al 25 luglio 2008.

7. Le Regioni e le Province autonome comunicano, entro il 28 giugno di ogni anno, contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II e ad Agea Coordinamento, l'elenco delle zone dichiarate inammissibili, compilando l'allegato XIV del «regolamento applicativo». Per il primo anno la comunicazione è effettuata entro il 28 luglio 2008. La comunicazione è effettuata anche se negativa.

8. Agea Coordinamento comunica alla Commissione U.E., entro il 1° agosto di ogni anno, le zone dichiarate inammissibili dalle Regioni e dalle Province autonome, utilizzando l'allegato XIV del «regolamento applicativo».

9. Ai sensi dell'art. 103, paragrafo 9 del «regolamento», le Regioni e le Province autonome ammettono, in via prioritaria, i produttori delle zone dichiarate inammissibili ai sensi del presente decreto, in particolare, al beneficio delle misure di ristrutturazione e riconversione, nell'ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale.

Art. 5.

1. Agea Coordinamento determina le modalità per effettuare le verifiche ed i controlli previsti all'art. 102 del «regolamento» e agli articoli 72 e 81 del «regolamento applicativo» e provvede a comunicare alla Commissione UE:

entro il 15 ottobre di ciascun anno le superfici totali e gli importi relativi alle domande presentate per Regione e per fasce di resa, compilando la tabella 10 dell'allegato XIII del «regolamento applicativo»;

entro il 1° marzo le domande accolte per regione e per fasce di resa compilando la tabella 11 dell'allegato XIII del «regolamento applicativo».

2. Gli Organismi Pagatori comunicano ai «viticoltori», entro il 1° febbraio di ciascun anno, l'accoglimento della domanda, con l'indicazione delle relative superfici e dell'importo del premio, ovvero, il rigetto della stessa.

3. I viticoltori estirpano entro il 31 maggio i vigneti per i quali hanno ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda.

4. Le verifiche previste all'art. 81 del «regolamento applicativo» sono effettuate entro la data che sarà fissata da Agea Coordinamento.

5. Gli Organismi Pagatori erogano gli aiuti ai «viticoltori» entro il 15 ottobre di ciascun anno. Agea Coordinamento comunica alla Commissione UE entro il 1° dicembre di ogni anno le informazioni previste alle tabelle n. 12 e 13 del «regolamento applicativo» ed alle Regioni e Province autonome.

6. Le comunicazioni previste al presente articolo sono inviate da Agea Coordinamento anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II.

7. Agea Coordinamento e gli Organismi Pagatori definiscono d'intesa con le Regioni e le Province autonome le modalità applicative, ivi comprese le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.

Art. 6.

1. Nel caso in cui le domande presentate superano la disponibilità finanziaria e la Commissione UE abbia adottato una percentuale unica di accettazione degli importi, si applica la graduatoria nazionale delle domande, come previsto all'art. 102, paragrafo 5, lettera *b)*, del «Regolamento».

2. I criteri per determinare la graduatoria di cui al comma 1 sono i seguenti:

10 punti ai «viticoltori» che estirpano tutta la superficie vitata riconducibile alla dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto;

3 punti ai «viticoltori» con età superiore ai 60 anni;

2 punti ai «viticoltori» con età compresa tra 55 ed i 60 anni.

A parità di punteggio è favorito il richiedente più anziano.

Nel caso di società viene presa in considerazione l'età del rappresentante legale.

Art. 7.

1. Qualora la superficie estirpata in Italia superi 58.435 ettari Agea Coordinamento respinge ulteriori domande presentate ai sensi del «regolamento».

2. Agea Coordinamento respinge ogni ulteriore domanda di premio presentata nelle Regioni o Province autonome nelle quali la superficie estirpata superi il 10% della superficie vitata della Regione o della Provincia autonoma interessata, come indicato all'allegato 2 del presente decreto.

3. Agea Coordinamento comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - ed alla Regione o Provincia autonoma interessata che la superficie estirpata ha superato i limiti indicati ai commi 1 e 2.

4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 104 del «regolamento» Agea Coordinamento informa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - che, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell'estirpazione comporti una superficie estirpata superiore a 43.826 ettari o superiore a 109.566 ettari. Il Ministero chiede alla Commissione UE di interrompere l'applicazione dell'estirpazione con premio per un determinato anno o, se del caso, per tutto il periodo ulteriore.

5. Nel caso in cui si verifichino le fattispecie di cui al precedente comma, senza che sia possibile interrompere il ricevimento delle domande, Agea Coordinamento terrà elenchi separati delle domande pervenute ritenute ammissibili, al fine di poter avvalersi delle facoltà previste ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 104 del «regolamento».

Art. 8.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 103 del «regolamento» Agea Coordinamento applica le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 del Reg. CE n. 1782/03.

2. Ai «viticoltori» che beneficiano del premio all'estirpazione Agea Coordinamento applica per le superfici in causa la compensazione prevista dall'allegato VII lettera N) del Reg. CE n. 1782/03.

Art. 9.

1. Agea Coordinamento provvede ad inviare alla Commissione UE, nei termini previsti dal «regolamento applicativo» agli articoli 58, 61, 65 e 74, le tabelle dal numero 1 al numero 9, nonché dal numero 13 al numero 15 dell'allegato XIII del regolamento stesso.

Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.

Roma, 23 luglio 2008

Il Ministro: ZAIA

ALLEGATO I

REGIONE	SUPERFICIE MEDIA
Piemonte	**1,63**
Lombardia	**3,05**
Trento	**1,12**
Veneto	**1,41**
Emilia Romagna	**1,46**
Friuli Venezia Giulia	**1,88**
Toscana	**2,42**
Marche	**1,00**
Lazio	**1,06**
Abruzzo	**1,53**
Puglia	**1,40**
Calabria	**1,01**
Sicilia	**1,93**

Fonte:
DICHIARAZIONI DELLE SUPERFICI VITATE
valori al 31 dicembre 2007

ALLEGATO II

	ha	3%	10%
Piemonte	55.118	1.653,54	5.511,80
Valle d'Aosta	726	21,77	72,56
Liguria	1.941	58,23	194,10
Lombardia	24.030	720,90	2.403,00
Trentino Alto Adige	-	-	-
- Prov. Aut. Bolzano	*5.240*	157,20	524,00
- Prov. Aut. Trento	*9.844*	295,32	984,40
Veneto	72.460	2.173,80	7.246,00
Friuli Venezia Giulia	19.513	585,39	1.951,30
Emilia Romagna	61.266	1.837,97	6.126,56
Toscana	62.501	1.875,03	6.250,10
Umbria	13.757	412,71	1.375,70
Marche	19.187	575,61	1.918,70
Lazio	29.252	877,55	2.925,15
Abruzzo	37.407	1.122,21	3.740,70
Molise	6.282	188,46	628,19
Campania	28.100	843,00	2.810,00
Puglia	105.601	3.168,03	10.560,10
Basilicata	6.224	186,72	622,40
Calabria	12.716	381,48	1.271,60
Sicilia	128.144	3.844,32	12.814,40
Sardegna	31.131	933,93	3.113,10
Totale	**730.439**	**21.913,16**	**73.043,86**

08A05362

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2008.

Iscrizione della denominazione «Cipollotto Nocerino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE
PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 656 della Commissione del 10 luglio 2008, la denominazione «Cipollotto Nocerino» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Denominazione di Origine Protetta «Cipollotto Nocerino», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di Origine Protetta «Cipollotto Nocerino», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 487/2008 del 2 giugno 2008.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Cipollotto Nocerino» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione Denominazione di Origine Protetta solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 16 luglio 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CIPOLLOTTO NOCERINO»

Art. 1.

Nome del Prodotto

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) «Cipollotto Nocerino» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. CE 510/06, e del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino» designa i bulbi, appartenenti alla specie Allium Cepa L., pianta erbacea con ciclo vegetativo biennale. Le sementi sono prodotte dalla varietà Nocera iscritta nel registro CE delle ortive e dai seguenti ecotipi locali:

1. Precoce la Regina;
2. Precoce Meraviglia;
3. Marzatica fredda;
4. Marzatica calda;
5. Nocerese;
6. Bianca di Castellammare;
7. San Michele;
8. Giugnese;

La parte edule, di importanza mercantile, è costituita dalla porzione ipogea della pianta che sviluppa un bulbo tunicato di forma cilindrica con un leggero ingrossamento alla base delle foglie che si inseriscono, l'una strettamente sovrapposta all'altra, su di un asse caulinare raccorciato detto girello.

Sul caule ipogeo si sviluppano una o più gemme protette dalle foglie che nella parte basale, per un processo di metamorfosi, si trasformano in brattee (tuniche) succulente e carnose di colore bianco, rivestite di altre sottili, membranose, traslucide.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche:

a. bulbo:

Sapore: dolce, delicato, per niente piccante, sapido e profumato;

Forma: cilindrica con leggero ingrossamento alla base;

Colore: tuniche interne ed esterne interamente bianche;

Calibro: del bulbo tra cm. 1-5. Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale dell'asse del bulbo;

Umidità: oltre il 92%.

b. foglia:

Colore verde glauco intenso con presenza di glaucescenza;

Forma lineare, fistolosa, cilindrica, terminante a punta. All'atto dell'immissione al consumo la foglia può essere anche recisa.

I Cipollotti per poter essere immessi sul mercato devono essere: interi, sani, puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili, esenti da qualsiasi tipo di danno, privi di stelo vuoto, esenti da parassiti, privi di umidità esterna anormale, privi di odori e/o sapori estranei, privi di germogli visibili esternamente, privi di rigonfiamenti causati da uno sviluppo vegetativo anormale, resistenti e compatti, possono essere privi o presentare il ciuffo radicale, le foglie possono essere intere o tagliate a misure diverse, sono esclusi i bulbi affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

I Cipollotti vengono commercializzati con il calibro del bulbo che può oscillare tra cm.1 e cm.5. Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale dell'asse del bulbo.

Art. 3.

Zona Geografica di Produzione

La coltivazione ed il confezionamento del «Cipollotto Nocerino» interessano tutta l'Area del bacino della Valle del Sarno che si estende sul territorio dell'Agro Nocerino Sarnese in Provincia di Salerno e sulla parte sud occidentale della Provincia di Napoli costituita dall'areale pompeiano-stabiese.

In particolare è interessato il territorio amministrativo di dodici comuni della Provincia di Salerno: Angri, Scafati, S. Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, S. Egidio del Monte Albino, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Siano e Sarno.

Ai suindicati Comuni della Provincia di Salerno si aggiungono i seguenti comuni della provincia di Napoli: Boscoreale, Castellammare di Stabia, Gragnano, Santa Maria la Carità, Pompei, Poggiomarino, Striano, Sant'Antonio Abate e Terzigno.

Art. 4.

Origine del Prodotto

Tutte le fasi del processo produttivo debbono essere monitorate documentando per ognuna gli input (prodotto in entrata) e gli output (prodotti in uscita).In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino».

Art. 5.

Descrizione del metodo di elaborazione e ottenimento del Prodotto

La coltivazione del Cipollotto viene effettuata in pieno campo. Essendo una coltura altamente specialistica viene praticata senza consociazioni.

Il terreno viene preparato con una aratura, la cui profondità non supera i cm. 40. All'aratura segue una fresatura per la predisposizione alla coltivazione.

L'investimento massimo di piante/mq. è di 200 piante, con un sesto di impianto che prevede una distanza tra le fila di cm. 20-35 e cm.10-15 sulla fila.

Di norma la geodisinfestazione in forma preventiva non è prevista ma se la coltura precedentemente ospitata sullo stesso terreno che dovrà ospitare il Cipollotto, ha manifestato gravi sintomi di patologie, dovrà essere effettuata la pratica della geodisinfestazione con le metodiche e i prodotti autorizzati per la coltura specifica.

Seme

Le sementi da utilizzare per la produzione di «Cipollotto Nocerino DOP» saranno prodotte esclusivamente con bulbi con le caratteristiche indicate all'art. 2 ottenuti e selezionati nell'ambito del territorio della zona geografica indicata all'art. 3 del presente disciplinare.

Semina

La semina può essere effettuata tutto l'anno, in semenzaio o con la semina diretta in campo.

Trapianto

Si effettua quando le piantine hanno raggiunto un'altezza di cm. 14-16 e con due-cinque foglie ben sviluppate, vengono poste a dimora, previo accorciamento delle radici e dell'apice fogliare per favorire il loro attecchimento.

L'irrigazione è indispensabile per garantire le condizioni migliori al fine di ottenere una buona riuscita dell'impianto. I volumi sono direttamente correlati all'andamento climatico stagionale: nel periodo estivo con una frequenza di 3/4 interventi per settimana si apporta la quantità d'acqua necessaria per favorire un buon sviluppo vegetativo. I sistemi di irrigazione da utilizzare sono: a manichette, a gogge, per aspersione, a scorrimento.

Altri interventi necessari sono la concimazione all'impianto, da riprendere appena la pianta mostra segni di crescita. Relativamente alla concimazione minerale si adopera il potassio nel periodo della levata e l'azoto nel periodo della formazione/ingrossamento del bulbo. Altri tipi di concimazione saranno adottati in relazione alle esigenze dei singoli terreni.

Parallelamente, se lo stato del terreno e il rischio dello sviluppo di erbe infestanti lo richiedono, si procede al diserbo con prodotti antigerminello pre e post-semina o pre e post trapianto, utilizzando formulati autorizzati per la coltura specifica.

Raccolta e Lavorazione

I Cipollotti vengono raccolti a mano o con mezzi meccanici quando il diametro della sezione normale all'asse del bulbo presenta il calibro tra cm 1-5.

Dopo l'estirpazione i bulbi vengono trasportati nei luoghi di lavorazione, dove vengono selezionati, lavati e condizionati secondo le tecniche già acquisite localmente.

Una fase particolare della lavorazione è costituita dalla «pelatura» del bulbo.

Per poter essere immesso sul mercato è condizione indispensabile che il bulbo sia integro e ben pulito. Poiché quando viene estirpato presenta ancora residui di particelle di terreno aderenti alle tuniche esterne e può presentare impurità causate da possibili effetti postu mi d i entomofisiopatie, per conferi rgli l'aspetto estetico richiesto, il bulbo viene dapprima lavato e poi «pelato».

La «pelatura» consiste nell'asportazione delle tuniche più esterne del Cipollotto fino a raggiungere una omogenea integrità e lucentezza su tutto il bulbo. Viene eseguita esclusivamente a mano, nei magazzini dell'azienda interessata alla commercializzazione o presso terzi che sono specializzati per tale attività.

Dopo la «pelatura» si procede al taglio parziale del ciuffetto radicale e delle foglie, la misura del taglio è determinata dalle condizioni richieste dal mercato destinatario del prodotto, possono comunque anche restare intere.

I Cipollotti vengono poi legati a mazzetti e posti in cassette di legno o di plastica. Sulle confezioni viene posta l'etichetta.

Gli opifici di immagazzinamento e lavorazione sono situati nell'ambito dell'intero territorio dei Comuni ricadenti nella zona di produzione, sono strutturati in modo da essere asciutti, ventilati, poco illuminati; di solito sono provvisti anche di locali a temperatura controllata per la conservazione del prodotto.

Nella stessa zona deve avvenire il confezionamento al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

Per evitare ulteriori danneggiamenti che comporterebbero un calo di quantità di prodotto vendibile e soprattutto un calo di qualità dell'intera partita è determinante eseguire tale lavorazione in tempi brevi, quando il bulbo presenta ancora tutto il suo turgore cellulare: la pratica della pelatura solo così può essere effettuata nelle condizioni fisiologiche del bulbo più idonee e si potranno ottenere i migliori risultati possibili. Per ben evidenziare l'importanza di eseguire sui luoghi di produzione in tempi brevi tutte le fasi di lavorazione e confezionamento, va sottolineato che il bulbo del «Cipollotto Nocerino» è consumato crudo allo stato fresco e le sue principali caratteristiche (fragranza, brillantezza, delicatezza, sapidità, croccantezza, turgidità) che ne hanno fatto un prodotto unico e di pregio verrebbero irrimediabilmente compromesse con eventuali ulteriori manipolazioni e/o trasferimenti in altri luoghi.

Art. 6.

Elementi comprovanti il legame del prodotto con l'ambiente

Testimonianze certe della presenza della Cipolla nell'area del bacino del Sarno risalgono ad oltre 2000 anni orsono: nella Pompei antica difatti è raffigurata nei dipinti del Larario del Sarno, la cappella dove erano custoditi i Lari, gli dei protettori della Casa. Citazioni storiche riportano che nel Medio Evo il cipollotto veniva conferito al mercato insieme con le arance, i limoni e le castagne. Nella famosa Hippocratica Civitas della Scuola Medica Salernitana, se ne consiglia l'uso. Anche alla fine dell'800 e nei primi anni del 900 la Cipolla Nocerina viene riportata e descritta nei manuali di agronomia e nei cataloghi delle più importanti ditte produttrici di sementi.

Anche dopo la seconda Guerra Mondiale la coltura delle Cipolline bianche ha avuto una rilevante importanza nei sistemi produttivi locali. Il periodo della ricostruzione e della ripresa produttiva fu caratterizzato da una forte domanda da parte dei mercati europei dell'ortofrutta italiana. Fu allora che l'Agricoltura visse il maggiore sviluppo che la storia ricordi con livelli produttivi eccezionali e svolse un ruolo motore di primo piano nel rilancio economico del nostro Paese.

La secolare presenza del Cipollotto sul territorio della Valle del Sarno è stata favorita dai fattori geo-pedologici che caratterizzano l'intera Area. Le condizioni pedoclimatiche che la caratterizzano presentano un insieme di peculiarità che unitamente alla vocazionalità dell'ambiente e alla secolare esperienza specifica dei coltivatori locali costituiscono l'habitat naturale per la coltivazione del «Cipollotto Nocerino». Il terreno per la sua origine, le sue trasformazioni e la sua struttura attuale costituisce il substrato ottimale per ospitare i Cipollotti che vegetano bene in un terreno leggero, umifero, fresco, ben drenato, senza ristagni d'acqua.

La presenza di vulcani nelle zone limitrofe ha determinato la formazione geolitologica della Valle del Sarno. Le numerose eruzioni del Vesuvio, succedutesi nel tempo, hanno contribuito, in virtù degli apporti piroclastici, sia alla stratilicazione e sia alla combinazione fisico-chimica del terreno. Ciclicamente il Vesuvio ha sparso sul territorio ceneri, minerali e lapilli, i primi hanno arricchito di sostanze nutritive il terreno ed i lapilli hanno formato un naturale ed efficiente drenaggio.

L'apporto di materiali alluvionali trasportati dal fiume Sarno, la rilevante presenza di sorgenti di acque minerali, la falda acquifera copiosa e superficiale, sono gli ulteriori fattori che contribuiscono a rendere il terreno agrario della Valle un eccellente compost naturale grazie al quale già duemila anni orsono fu definita «felix» per la sua prosperità.

La conformazione delle peculiarità ambientali è ulteriormente caratterizzata dal locale fotoperiodismo che con una idonea e ben distribuita alternanza di ore di luce e di buio predispone ancora meglio la Valle alla coltura delle liliace a bulbo, favorendo un equilibrato sviluppo tra la parte epogea (apparato fogliare) della pianta e la parte ipogea «il bulbo» che da questa particolare condizione trae ulteriori vantaggi per il suo «imbianchimento» naturale.

Il clima mite, tipico del Mediterraneo centrale, particolarmente favorito dall'orografla dell'Area che vede l'estesa pianura riparata dai venti del Nord Est - Ovest dai Monti Picentini, dai Lattari e dal Vesuvio, mentre dal Sud arrivano i benefici effetti del golfo di Stabia e l'azione ammendante del fiume Sarno che solca e feconda trasversalmente l'intero areale, determinano condizioni idonee con un clima temperato, senza mai soffrire eccessi termici durante l'intero anno.

In tale contesto ambientale va ad integrarsi il fattore antropico che ha acquisito un elevato livello di competenze e di specializzazione conferendo qualità e tipicità al Prodotto.

Il sistema produttivo può avvalersi di tecniche e mezzi tecnici nel processo di lavorazione, originali e tradizionali che testimoniano il profondo legame tra prodotto, produttori e territorio: come il trapianto manuale, la pelatura dei bulbi, la riproduzione del seme.

Il valore di questo legame tra la coltura e il territorio si è manifestato nei suoi aspetti più intensi nelle vicende che hanno caratterizzato la vita sociale e produttiva della Valle del Sarno anche nel periodo storico successivo alla seconda Guerra Mondiale, quando la ripresa dinamica che caratterizzò le economie postbelliche dell'Europa, generò una forte domanda dei prodotti alimentari. Si registrò il sorgere di una fiorente esportazione e di centri di raccolta come il mercato ortofrutticolo di Nocera Inferiore-Pagani che divenne il punto di riferimento per le produzioni agricole dell'Italia centro-meridionale affermandosi come uno dei principali poli mercantili italiani, e anche in quel contesto il Cipollotto tra le produzioni tipiche e tradizionali assunse un ruolo rilevante.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo sulla conformità della DOP al disciplinare è effettuato da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli art. 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006.

Art. 8.

Modalità di Confezionamento e di Etichettatura - Logotipo

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e contenere soltanto Cipollotti di uguale origine, varietà e calibro nei limiti indicati.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

I Cipollotti devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di sostanze che non possono provocare alterazioni interne o esterne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Gli imballaggi devono recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni appresso riportate:

«Cipollotto Nocerino» e Denominazione Origine Protetta o il suo acronimo DOP. Ogni confezione dovrà essere corredata del contrassegno di identificazione, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico e univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Denominazione Origine Protetta.

Azienda produttrice e/o confezionatrice (anche solo il codice identificativo)

Caratteristiche Commerciali -

categoria extra - categoria I

quantità del prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti.

Rappresentazione grafica del logo

Il logo è rappresentato da una forma geometrica tondeggiante, composta da un fondo pieno di colore giallo-magenta (quadricromia: 100% giallo + 20% magenta) e da una linea di contorno verde (quadricromia: ciano 100 % + giallo 100% + nero 50%). Sul fondo sono rappresentati tre elementi:

1) una pianta di Cipollotto stilizzata, composta dal bulbo cilindrico di colore bianco sfumato di nero (quadricromia: bianco + nero 20%) e da due foglie longilinee, fistolose, con l'apice a punta, di colore verde (ciano 100% + giallo 100%);

2) il secondo elemento, anch'esso di colore verde (quadricromia: ciano 50% + giallo 100%), graficamente ricorda una «S» stilizzata in posizione di leggera inclinazione verso il lato destro. Sulla sua parte inferiore sinistra poggia e trae origine la pianta del Cipollotto.

3) il terzo elemento è rappresentato dalla scritta «Cipollotto Nocerino», collocata sul lato destro del logo e si interseca tangenzialmente alla parte centrale della «S». Il carattere utilizzato è il «Comic Sans MS», il colore è il verde (quadricromia: ciano 100% + giallo 100% + nero 50%).

Logo a un colore.

Nei casi in cui per motivi di confezionamento o di etichettatura non sia possibile stampare il logo in quadricromia, sarà stampato a un colore nei seguenti modi:

Logo in positivo.

Se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta è chiaro, verrà utilizzato il logo in positivo, applicando il colore di stampa più scuro della confezione o dell'etichetta stessa.

Logo in negativo.

Se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta è scuro, verrà utilizzato il logo in negativo applicando il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta stessa. Alla Denominazione Origine Protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi tipo gusto, uso, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la Denominazione di Origine Protetta.

Art. 9.

Uso del Marchio sui Prodotti Trasformati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima il «Cipolloto Nocerino» DOP anche a seguito di processi di elaborazione e trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Cipolloto Nocerino» DOP certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del «Cipollotto Nocerino» DOP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione «Cipollotto Nocerino» DOP riuniti in Consorzio incaricato della tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del Consorzio di Tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Regolamento CE n. 510/2006.

SCHEDA RIEPILOGATIVA
Reg. (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«Cipollotto Nocerino» N. nazionale del fascicolo: 2/2005

(N. CE: ......)
D.O.P. (X) I.G.P. ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla D.O.P. in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione Europea.

1. Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma
Tel: 06- 46655104 - Fax: 06-46655306
e-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. Associazione richiedente:

2.1. *Nome:* Comitato promotore per la registrazione D.O.P. «Cipollotto Nocerino».

2.2. *Indirizzo:* via Fucilari, 28 (presso CONFAS) - 84014 Nocera Inferiore (Salerno)
Tel.: 3387731123
Fax.: 081926477
e-mail: bulleri@email.it

2.3 Composizione: Produttori/Trasformatori (X) o altro ( )

3. Tipo di prodotto: Tipo di prodotto: Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati dell'allegato 1 Cipolla.

4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4 par.2

4.1. *Nome:* «Cipollotto Nocerino» D.O.P.

4.2. *Descrizione:* Il Cipollotto Nocerino D.O.P. designa i bulbi appartenenti alla specie Allium Cepa L, pianta erbacea con ciclo vegetativo biennale. Il prodotto all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche: Bulbo: Sapore: dolce delicato, per niente piccante, sapido e profumato; Forma: cilindrica con leggero ingrossamento alla base; Colore: tuniche interne ed esterne interamente bianche; Calibro del Bulbo: tra cm. 1 e cm 5; Umidità: oltre il 92%. Foglia: Colore: verde glauco intenso con presenza di glaucescenza; Forma: lineare, fistolosa, cilindrica, terminante a punta. Il Cipollotto per poter essere immesso sul mercato deve essere: sano, intero, pulito, privo di sostanze estranee visibili, esente da qualsiasi tipo di danno, privo di stelo vuoto, esente da parassiti, privo di umidità esterna anormale, privo di odori e/o sapori estranei, privo di germogli visibili esternamente, privo di rigonfiamenti causati da uno sviluppo vegetativo anormale, resistente, compatto, può essere privo o presentare il ciuffo radicale e le foglie possono essere intere o tagliate a misure diverse.

4.3. *Zona Geografica:* La coltivazione del Cipollotto Nocerino interessa tutta l'area del bacino della Valle del Sarno che si estende sul territorio dell'Agro Nocerino in Provincia di Salerno e sulla parte sud occidentale della Provincia di Napoli. In particolare i comuni interessati sono dettagliatamente descritti nel disciplinare.

4.4. *Prova dell'origine:* Tutte le fasi del processo produttivo debbono essere monitorate documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino».

4.5. *Metodo di ottenimento:* Il disciplinare prevede tra l'altro che la coltivazione del Cipollotto venga effettuata in pieno campo. Il terreno viene preparato con una aratura la cui profondità non supera i cm.40. All'aratura segue una fresatura per la predisposizione alla coltivazione. L'investimento massimo di piante/mq è di 200 piante, con un sesto d'impianto che prevede una distanza tra le fila di cm.20-35 e cm. 10-15 sulla fila. Le sementi da utilizzare sono prodotte esclusivamente con bulbi ottenuti e selezionati nell'ambito del territorio indicato all'art. 3 del disciplinare. La semina può essere effettuata tutto l'anno in semenzaio o con la semina diretta in campo; il trapianto si effettua quando le piantine hanno raggiunto un'altezza di cm. 14-16. I volumi dell'irrigazione sono direttamente correlati all'andamento climatico stagionale: nel periodo estivo l'irrigazione viene effettuata 3-4 volte a settimana. Altri interventi necessari sono la concimazione all'impianto da riprendere quando la pianta mostra segni di crescita e il diserbo con prodotti antigerminello pre e post-semina o pre e post-trapianto. La produzione ed il confezionamento debbono avvenire in zona per garantirne la qualità, la tracciabilità ed il controllo.

Per evitare ulteriori danneggiamenti che comporterebbero un calo di quantità di prodotto vendibile e soprattutto un calo di qualità dell'intera partita è determinante eseguire tale lavorazione in tempi brevi, quando il bulbo presenta ancora tutto il suo turgore cellulare: la pratica della pelatura solo così può essere effettuata nelle condizioni fisiologiche del bulbo più idonee e si potranno ottenere i migliori risultati possibili. Per ben evidenziare l'importanza di eseguire sui luoghi di produzione in tempi brevi tutte le fasi di lavorazione e confezionamento, va sottolineato che il bulbo del Cipollotto Nocerino è consumato crudo allo stato fresco e le sue principali caratteristiche (fragranza, brillantezza, delicatezza, sapidità, croccantezza, turgidità) che ne hanno fatto un prodotto unico e di pregio verrebbero irrimediabilmente compromesse con eventuali ulteriori manipolazioni e/o trasferimenti in altri luoghi.

4.6. *Legame:* Testimonianze certe della presenza della Cipolla nell'area del bacino del Sarno risalgono ad oltre 2000 anni orsono: nella Pompei antica difatti è raffigurata nei dipinti del *Larario del Sarno* la cappella dove erano custoditi i Lari, dei protettori della Casa. Citazioni storiche riportano che nel Medio Evo il cipollotto veniva conferito al mercato insieme con le arance, i limoni e le castagne. Nella famosa *Hippocratica Civitas* della Scuola medica Salernitana ne viene consigliato l'uso. Anche alla fine dell'800 e primi del 900 la Cipolla viene riportata e descritta nei manuali di agronomia e di cataloghi delle piante più importanti ditte sementiere. Da allora la coltura delle Cipolline bianche ha avuto una rilevante importanza nei sistemi produttivi locali. La secolare presenza del Cipollotto sul territorio della Valle del Sarno è stata favorita dai fattori pedoclimatici che caratterizzano l'intera Area. Il terreno per la sua origine, le sue trasformazioni e la sua struttura attuale costituisce il substrato ottimale per ospitare il Cipollotto che vegeta bene in un terreno leggero,umifero, fresco, ben drenato, senza ristagni d'acqua. La presenza di vulcani nelle zone limitrofe ha determinato la formazione geolitologica della Valle del Sarno; le numerose eruzioni del Vesuvio hanno contribuito alla stratificazione e alla combinazione fisico-chimica del terreno. Ciclicamente il Vesuvio ha sparso sul territorio ceneri, minerali e lapilli che hanno arricchito di sostanze nutritive il terreno ed hanno formato un naturale ed efficiente drenaggio.

La conformazione delle peculiarità ambientali è ulteriormente caratterizzata dal locale fotoperiodismo che con una idonea e ben distribuita alternanza di ore di luce e di buio predispone ancora meglio l'area alla coltura delle Liliacee a bulbo a ciclo breve, favorendo un equilibrato sviluppo tra la parte epogea (apparato superiore) della pianta e la parte ipogea che da questa particolare condizione trae ulteriori elementi per le sue caratteriche organolettiche e morfologiche oltre a determinare ulteriori vantaggi per l'imbianchimento naturale del bulbo.

Il clima mite, tipico del Mediterraneo centrale particolarmente favorito dall'orografia dell'area riparata dai venti del Nord-Est-Ovest dai Monti Picentini, Lattari e dal Vesuvio determinano condizioni idonee con una temperatura temperata senza eccessi termici durante l'intero anno. In tale contesto ambientale va ad integrarsi il fattore umano: la secolare esperienza specifica dei coltivatori locali che con le loro tecniche squisitamente manuali, tipo: il trapianto manuale, la pelatura dei bulbi la riproduzione del seme testimoniano quanto sia stretto il legame tra prodotto, produttori e territorio, e quanto, quindi, questa combinazione conferisca al prodotto quelle caratteristiche che lo rendono cosi unico nel suo genere e gli hanno attribuito una indiscutibile reputazione.

4.7. *Struttura di controllo:*

Nome: CSQA Certificazioni S.r.l.

Indirizzo: via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza)

Tel. 0445/313011 Fax. 0445/313070

e-mail: csqa@csqa.it

4.8. *Etichettatura:* I Cipollotti devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. Gli imballaggi devono recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni appresso riportate: Cipollotto Nocerino e Denominazione Origine Protetta o il suo acronimo D.O.P.. Ogni confezione dovrà essere corredata del contrassegno di identificazione, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Denominazione Origine Protetta. Azienda produttrice e/o confezionatrice (anche solo codice identificativo). Caratteristiche commerciali: Categoria extra Categoria Î Quantità del prodotto effettivamente contenuto nella confezione espressa in conformità alle norme vigenti. Il Logo è rappresentato da una forma geometrica tondeggiante sul fondo della quale sono rappresentati tre elementi: Una pianta di Cipollotto stilizzata, composta dal bulbo cilindrico bianco sfumato di nero e da due foglie longilinee, con l'apice a punta di colore verde Un elemento che graficamente ricorda una S stilizzata, verde, in posizione di leggera inclinazione verso il lato destro sulla cui parte inferiore sinistra poggia e trae origine la pianta del Cipollotto; Il terzo elemento è rappresentato della scritta Cipollotto Nocerino collocata sul lato destro del logo e si interseca tangenzialmente alla parte centrale della «S.»Le specifiche del logo sono contenute nel disciplinare di produzione. I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la Denominazione «Cipollotto Nocerino» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione «Cipollotto Nocerino» certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del «Cipollotto Nocerino» DOP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione « Cipollotto Nocerino» DOP riuniti in Consorzio incaricato della Tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Regolamento CE n. 510/2006.

4.9. *Condizioni Nazionali.*

08A05338

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 aprile 2008.

Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della revoca di interventi non aggiudicati entro i termini previsti, in applicazione dell'articolo 1, commi 310 e 311 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 23 miliardi di euro;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. 100/SCPS/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 27 luglio 1998 «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;

Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2005 - Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e la nota circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 154 del 5 luglio 2006), con il quale si è proceduto a una prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della citata legge n. 266/2005;

Considerato che con decreto interministeriale 12 ottobre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2007) è stato autorizzato, sulla base delle richieste presentate dalla regione Piemonte entro i termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'utilizzo delle risorse corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari a € 46.095.769,35 anziché risorse pari a € 46.950.175,26 previste dal citato decreto interministeriale 12 maggio 2006 con una differenza di € 854.405,91;

Considerato che con decreto interministeriale 17 ottobre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2007) è stato autorizzato, sulla base delle richieste presentate dalla regione Veneto entro i termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'utilizzo delle risorse corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari a € 28.298.870,36 anziché risorse pari a € 28.315.228,53 previste dal citato decreto interministeriale 12 maggio 2006 con una differenza di € 16.358,18;

Considerato che con decreto interministeriale 12 ottobre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2007) è stato autorizzato, sulla base delle richieste presentate dalla regione Liguria entro i termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'utilizzo delle risorse corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo complessivo a carico dello Stato pari a € 171.731,92 e che la Regione non ha richiesto l'ammissione a finanziamento, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale 12 ottobre 2006 dell'intervento corrispondente, come specificato nell'allegato *B* pag. 4 che fa parte integrante del presente decreto;

Considerato che con decreto interministeriale 10 aprile 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2007) è stato autorizzato, sulla base delle richieste presentate dalla regione Campania entro i termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'utilizzo delle risorse corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un complessivo importo a carico dello Stato pari a € 247.030.399,73 e che la Regione non ha richiesto l'ammissione a finanziamento entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale 10 aprile 2007 di un intervento, come specificato nell'allegato *B* pag. 6 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo pari a € 1.962.536,22;

Considerato che con decreto interministeriale 10 aprile 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2007) è stato autorizzato, sulla base delle richieste presentate dalla regione Sicilia entro i termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'utilizzo delle risorse corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un complessivo importo a carico dello Stato pari a € 14.627.788,22 e che la Regione non ha richiesto l'ammissione a finanziamento entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale 10 aprile 2007 di un intervento come specificato nell'allegato *B* pag. 7 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo pari a € 855.000,00;

Considerato che la regione Sardegna non ha richiesto, nei termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'importo previsto dal decreto interministeriale del 16 maggio 2006, quale 35% delle risorse revocate pari a € 543.314,08;

Considerato che l'art. 1, commi 310 e 311, della citata legge n. 266 del 2005 prevede periodiche ricognizioni delle risorse che si rendono disponibili relativamente agli interventi ammessi a finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla Regione o Provincia Autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto alla aggiudicazione dei lavori;

Considerato che secondo quanto previsto dalle norme succitate si è proceduto ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2006 e non aggiudicati, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:

regione Piemonte, Accordo sottoscritto in data 6 settembre 2000, per un importo a carico dello Stato di € 598.555.986,51, di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato *B* pag. 1 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 16.196.827,03;

Valle D'Aosta, Accordo sottoscritto in data 18 aprile 2001, per un importo a carico dello Stato di € 27.328.591,57 di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato *B* pag. 2 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 4.132.172,00;

regione Liguria, Accordo sottoscritto in data 27 luglio 2000 e 23 maggio 2002, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 208.450.784,39, di cui risultano non aggiudicati n. 2 interventi, come specificato nell'allegato *B* pag. 3 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 35.570.968,94;

regione Toscana, Accordo sottoscritto in data 3 marzo 1999, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 348.352.244,26 di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato *B* pag. 5 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 1.564.864,40;

regione Sardegna, Accordo sottoscritto in data 29 marzo 2001, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 334.943.687,09 di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato *B* pag. 8 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 1.226.585,14;

Considerato che secondo quanto previsto dalla norma succitata si è proceduto, inoltre, ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi le cui richieste di ammissione a finanziamento risultino presentate, ma valutate non ammissibili al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:

regione Sardegna, Accordo sottoscritto in data 29 marzo 2001, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 334.943.687,09 di cui risultano non ammessi a finanziamento n. 3 interventi, come specificato nell'allegato *B* pag. 9 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 6.378.242,71;

Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti Accordi di programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 69.473.006,53 come specificato nella tabella di cui all'allegato *A* (colonna 4) che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005 le risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli Accordi di programma indicati in premessa, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di € 69.473.006,53 come specificato nella tabella di cui all'allegato *A* (colonna 4) che fa parte integrante del presente decreto, ed in particolare:

€ 17.051.232,94 a seguito della revoca degli accordi di programma già sottoscritti con la regione Piemonte;

€ 4.132.172,00 a seguito della revoca degli accordi di programma già sottoscritti con la regione Valle D'Aosta;

€ 16.358,18 a seguito della revoca degli accordi di programma già sottoscritti con la regione Veneto;

€ 35.742.700,86 a seguito della revoca degli accordi di programma già sottoscritti con la regione Liguria;

€ 1.564.864,40 a seguito della revoca degli accordi di programma già sottoscritti con la regione Toscana;

€ 1.962.536,22 a seguito della revoca degli accordi di programma già sottoscritti con la regione Campania;

€ 855.000,00 a seguito della revoca degli accordi di programma già sottoscritti con la regione Sicilia;

€ 8.148.141,93 a seguito della revoca degli accordi di programma già sottoscritti con la regione Sardegna.

Art. 2.

Gli interventi revocati sono riportati per ogni singola Regione e Provincia Autonoma nell'allegato *B* che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 292

ALLEGATO *A*

1	2	3	4
REGIONI	*Finanziamenti soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1 comma 310 - L. 266/2005 (finanziaria 2006)*	*Finanziamenti soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1 comma 312 - L. 266/2005 (finanziaria 2006)*	*Totale regionale*
Piemonte	16.196.827,03	854.405,91	17.051.232,94
Valle D'Aosta	4.132.172,00		4.132.172,00
Veneto		16.358,18	16.358,18
Liguria	35.570.968,94	171.731,92	35.742.700,86
Toscana	1.564.864,40		1.564.864,40
Campania		1.962.536,22	1.962.536,22
Sicilia		855.000,00	855.000,00
Sardegna	7.604.827,85	543.314,08	8.148.141,93
TOTALE	**65.069.660,22**	**4.403.346,31**	**69.473.006,53**

ALLEGATO *B*

REGIONE PIEMONTE			
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato	Data Decreto ammissione a finanziamento
ASL n. 8 Chieri	P.O. S. Croce di Moncalieri - Ampliamento dell'Ospedale S. Croce con realizzazione di nuova volumetria a monte del fabbricato storico.	€ 16.196.827,03	5-apr-06
		€ 16.196.827,03	

REGIONE VALLE D'AOSTA			
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato	Data Decreto ammissione a finanziamento
P.O. di v.le Ginevra	Lavori di ristrutturazione urgenti nel P.O. di v.le Ginevra - Realizzazione Triangolo	€ 4.132.172,00	30-giu-03
		€ 4.132.172,00	

REGIONE LIGURIA			
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato	Data Decreto ammissione a finanziamento
ASL 5 Spezzino	Costruzione nuovo ospedale della Spezia	€ 22.814.483,53	8-apr-04
ASL 5 Spezzino	Acqusito arredi e attrezzature - nuovo ospedale della Spezia	€ 12.756.485,41	8-apr-04
		€ 35.570.968,94	

REGIONE LIGURIA		
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato
Comune di Arenzano (GE)	“RSA ex ospedale Maria Teresa – I° lotto Acquisto di arredi ed attrezzature - Arenzano (GE)”	€ 171.721,92
		€ 171.721,92

REGIONE TOSCANA			
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato	Data Decreto ammissione a finanziamento
ASL n. 2 Lucca	Progetto esecutivo per la ristrutturazione e ampliamento del dipartimento di prevenzione, struttura semiresidenziale e U.O. di riabilitazione territoriale di Carraia	€ 1.564.864,40	1-feb-01
		€ 1.564.864,40	

REGIONE CAMPANIA		
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato
SIR NA1	Ristrutturazione per adeguamento ai requisiti minimi	€ 1.962.536,22
		€ 1.962.536,22

REGIONE SICILIA		
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato
A.O. Villa Sofia e CTO di Palermo	Adeguamento a norma locali di radiologia	€ 855.000,00
		€ 855.000,00

REGIONE SARDEGNA			
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato	Data Decreto Dirigenziale
Azienda USL n. 1	Struttura territoriale di Sassari: realizzazione nuova sede del servizio per le tossicidipendenze	**€ 1.226.585,14**	**09/02/2006**
		€ 1.226.585,14	

REGIONE SARDEGNA			
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato	Data Decreto Dirigenziale
Azienda USL n. 6 Sanluri	Ospedale Bonaria - San Gavino Monreale - Realizzazione nuovo corpo	**€ 5.396.974,60**	
Azienda USL n. 6 Sanluri	Servizi territoriali - Acquisto di un edificio da adibire a Poliambulatorio - Villamar	**€ 981.268,11**	
Azienda USL n. 19	Struttura territoriale di Sassari: realizzazione nuova sede del servizio per le tossicidipendenze	**€ 122.585,14**	
		€ 6.378.242,71	

08A05339

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2008.

Riconoscimento, alla dott.ssa Sara Tratter, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi in cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sara Tratter nata a Bolzano (Italia) il giorno 15 marzo 1974, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtzin für Anästhesiologie und Intensivmedizin» in data 19 febbraio 2008 conseguito presso la Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specializzato in anestesia e rianimazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtzin für Anästhesiologie und Intensivmedizin» conseguito presso la Österreichische Ärziekammer - Austria, in data 19 febbraio 2008 dalla sig.ra Sara Tratter, nata a Bolzano (Italia) il giorno 15 marzo 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specializzato in anestesia e rianimazione.

Art. 2.

La sig.ra Sara Tratter già iscritta all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico specializzato in anestesia e rianimazione previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05342

DECRETO 9 luglio 2008.

Riconoscimento, al dott. Robert Gruber, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Robert Gruber nato a Kufstein (Austria) il giorno 19 ottobre 1966, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Doktor der gesamten heilkunde» e di «Facharzt für Ortopädie und Orthopädische Chirurgie» in data 23 novembre 1996 e 11 aprile 2007 conseguiti rispet-

tivamente presso la Leopold-Franzens-Universität e l'Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico e medico specializzato in ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di «Doktor der gesamten heilkunde» e di «Facharzt für Ortopädie und Orthopädische Chirurgie» conseguiti presso la Leopold-Franzens-Universität e l'Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 23 novembre 1996 e 11 aprile 2007 dal sig. Robert Gruber, nato a Kufstein (Austria) il giorno 19 ottobre 1966, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specializzato in ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Il sig. Robert Gruber è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico e medico specializzato in ortopedia e traumatologia previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05343

DECRETO 9 luglio 2008.

Riconoscimento, alla dott.ssa Ingrid Gomig, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 febbraio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ingrid Gomig, nata a Lienz (Austria) il giorno 10 aprile 1973, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtzin für Innere Medizin» in data 14 giugno 2006 conseguito presso la Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specializzato in medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtzin für Innere Medizin» conseguito presso la Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 14 giugno 2006 dalla sig.ra Ingrid Gomig, nata a Lienz (Austria) il giorno 10 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specializzato in medicina interna.

Art. 2.

La sig.ra Ingrid Gomig già iscritta all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico specializzato in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05344

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia; sistema MO.S.E. - ulteriore finanziamento (CUP 051B02000050001). (Deliberazione n. 11/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando, tra l'altro, la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con legge 29 novembre 2007, n. 222, che all'art. 22, comma 2, autorizza per l'anno 2007 la spesa di 170 milioni di euro per il proseguimento della realizzazione del sistema MO.S.E., finanziamento di cui questo Comitato ha preso atto nella seduta del 9 novembre 2007;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che all'art. 2, comma 257, autorizza la concessione di contributi quindicennali per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla predetta legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include il «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.» per un costo complessivo di 4.131,655 Meuro;

Viste le delibere 29 novembre 2002, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/2003), 29 settembre 2003, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282/2003), 29 settembre 2004, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21/2005), 20 dicembre 2004, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* 92/2005), 29 marzo 2006, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2006) e 3 agosto 2007, n. 70, in corso di pubblicazione, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine al «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.» ed ha assegnato contributi all'opera per complessivi 1.761,27 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture strategiche;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la nota 29 gennaio 2008, n. 44, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria sul «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.», proponendo l'assegnazione di un ulteriore finanziamento non quantificato;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Ritenuto di procedere alla assegnazione del predetto ulteriore finanziamento nella misura di 400 milioni di euro, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori con il minimo scostamento possibile della curva di produzione rispetto al cronoprogramma di realizzazione dell'opera che prevede il termine dei lavori entro il 31 dicembre 2012;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria di cui in premessa ed in particolare:

che per la realizzazione del «Sistema MO.S.E.» finora sono stati stanziati complessivamente 2.043,00 milioni di euro, così distinti:

(milioni di euro)

Fondi ex legge n. 798/1984	111,73
Delibere CIPE n. 109 del 29 novembre 2002, n. 63 del 25 luglio 2003 e n. 72 del 29 settembre 2003 ("legge obiettivo")	450,00
Delibere CIPE n. 40 del 29 settembre 2004 e n. 75 del 20 dicembre 2004 ("legge obiettivo")	638,10
Delibera n. 74 del 29 marzo 2006 ("legge obiettivo")	380,00
Delibera n. 70 del 3 agosto 2007 ("legge obiettivo")	243,17
Incremento capitale mutuato a valere sul contributo ex delibera CIPE n. 75/2004, approvato con delibera n. 70 del 3 agosto 2007	50,00
Assegnazione fondi D.L. n.159/2007	170,00
TOTALE	2.043,00

che, al 31 dicembre 2007, oltre l'80% dei finanziamenti suddetti, per un totale di 1.662,39 milioni di euro pari al 39% del costo totale dell'opera, risulta già impegnato in lavori ultimati, in corso di esecuzione e di prossimo avvio, mentre la spesa effettuata alla stessa data è pari a 1.510,18 milioni di euro;

che, in relazione al costo totale rideterminato con l'atto aggiuntivo alla Convenzione generale, stipulato in data 11 maggio 2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia nuova, e pari a 4.271,63 milioni di euro al lordo dei citati 111,73 milioni di euro, il residuo da finanziare entro il 2012 (data di presunta ultimazione dei lavori) è pari a 2.228,63 milioni di euro;

che, al fine di garantire la copertura finanziaria dei lavori secondo una curva di produzione in linea con il cronoprogramma esecutivo che prevede il completamento dell'opera entro il 2012, sarebbe necessaria l'assegnazione al Consorzio Venezia Nuova di un finanziamento di 850 milioni di euro, in termini di volume di investimenti, nel 2008, di 800 milioni di euro nel 2009 e di 579 milioni di euro nel 2010;

che l'assegnazione in questa sede di un minor finanziamento nella misura di 400 milioni di euro consentirebbe di proseguire le opere di barriera, con l'avvio della costruzione e della posa di parte dei cassoni di alloggiamento delle paratoie, contenendo al minimo lo scostamento della curva di produzione rispetto al citato cronoprogramma dei lavori;

Delibera:

1. Per la prosecuzione dei lavori relativi al «Sistema MO.S.E.» è assegnato al Consorzio Venezia nuova un contributo massimo di 37.345.454 euro per 15 anni, a valere sui fondi recati dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, con decorrenza dal 2008: detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimento di 400.000.000 euro, è quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari e porta il totale dei finanziamenti deliberati da questo Comitato, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, ad un livello contenuto entro il «fabbisogno residuo» quantificato nella delibera n. 109/2002.

2. In sede di ulteriore richiesta di assegnazione di finanziamenti al «Sistema MO.S.E.», il Ministero delle infrastrutture fornirà un quadro aggiornato dello stato di attuazione dell'opera e relazionerà sullo stato di definizione progettuale delle ulteriori misure di mitigazione e compensazione dell'habitat di cui al punto 3 della delibera n. 70/2007.

3. Il Ministero delle infrastrutture continuerà a garantire un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economici-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 262

08A05321

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 luglio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del territorio

manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1º marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 10614 del 25 giugno 2008, con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che a seguito di una assemblea di tutto il personale gli sportelli catastali per servizi di visura ed accettazione atti di aggiornamento e gli sportelli all'utenza dei SS.PP.II. sono rimasti chiusi dalle ore 10 alle ore 12 del 24 giugno 2008;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce è dipeso da evento di arattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 2 luglio 2008 con nota prot. n. 902/08 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce nella giornata del 24 giugno 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 8 luglio 2008

Il direttore regionale: GERBINO

08A05345

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 luglio 2008.

Modifica degli stampati dei medicinali contenenti il principio attivo «fenilefrina ad uso oftalmico», alla concentrazione superiore al 2,5%.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 9 giugno 2008;

Sentito il parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 10 giugno 2008;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati dei medicinali contenenti il principio attivo fenilefrina ad uso oftalmico alla concentrazione superiore al 2,5%;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, contenenti il principio attivo fenilefrina ad uso oftalmico alla concentrazione superiore al 2,5%, autorizzati con procedura nazionale, di integrare le informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, secondo quanto indicato nell'allegato 1 adeguando contestualmente le rispettive sezioni degli stampati.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascun medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto

di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento e comunque entro e non oltre 150 giorni.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2008

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

MODIFICHE DA APPORTARE AGLI STAMPATI DEI MEDICINALI CONTENENTI IL PRINCIPIO ATTIVO FENILEFRINA AD USO OFTALMICO ALLA CONCENTRAZIONE SUPERIORE AL 2,5%.

MODIFICHE AL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sezione 4.3 - *Controindicazioni*

Il farmaco è controindicato nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

08A05337

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

ORDINANZA 30 giugno 2008.

Programma commissariale di interventi nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004. Programmazione degli interventi ricompresi nell'«Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004»: Sub-Bacino 5 - Posada-Cedrino: comuni di Galtellì e Orosei; - Sub-Bacino 6 - sud-orientale: comuni di Gairo, Arzana, Jerzu. (Ordinanza n. 22).

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data, con il quale da ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato prorogato fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza che ha colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a decorrere dal 6 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti, contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, destinando a tal fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005, che ha disposto, fra l'altro, la ripartizione dei contributi tra le regioni interessate, destinando alla regione Sardegna, per «Eventi alluvionali dicembre 2004» € 400.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004, Cagliari, Nuoro e Sassari», due limiti di impegno quindicennali di € 1.170.000,00;

Atteso che, sulla base dei predetti contributi quindicennali, sono stati stipulali, dalla regione autonoma della Sardegna, due mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di € 18.225.271,73;

Atteso che con decreto del Presidente n. 109 del 24 novembre 2006 è stato riversato nella contabilità speciale n. 3257 intestata al Commissario delegato l'importo di € 18.225.181,73;

Atteso che l'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti, contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, destinando a tal fine la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006, che ha disposto, fra l'altro, la ripartizione dei contributi tra le regioni inte-

ressate, destinando alla regione Sardegna per gli eventi alluvionali del dicembre 2004 due limiti di impegno quindicennali di € 111.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004» € 38.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004, Cagliari, Nuoro e Sassari»;

Atteso che, nelle more dell'adozione del provvedimento di attualizzazione dei predetti contributi, autorizzato con la legge n. 296/2006 commi 511 e 512 (legge finanziaria 2007) e disposto con decreto interministeriale Presidenza Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 2512 del 23 maggio 2007, il Dipartimento della protezione civile ha trasferito, nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato, le annualità 2006 e 2007 dei contributi stessi, per un totale di € 298.000,00;

Atteso che, relativamente alle annualità successive, la regione autonoma della Sardegna ha stipulato, con l'Istituto finanziatore individuato dal Dipartimento della protezione civile, un mutuo per l'importo complessivo di € 1.472.666,79, da riversarsi nella contabilità intestata al commissario delegato;

Viste le ordinanze n. 18 in data 20 dicembre 2006 e n. 19 in data 2 agosto 2007 con le quali è stato programmato l'importo complessivo di € 11.818.000,00 a valere sui fondi relativi ai contributi predetti di cui alle leggi finanziarie 2005-2006;

Atteso che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna, con deliberazione n. 4 in data 21 dicembre 2007 ha adottato in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2006, la proposta di variante al Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) relativamente ai sub-bacini 5 e 6, così come definita dallo studio redatto dal Centro interdipartimentale di ingegneria e scienze ambientali - Università degli studi di Cagliari «Studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada Cedrino e sud orientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004»;

Atteso che, con nota prot. 15387 del 1° aprile 2008 è stato richiesto all'Assessorato regionale dei lavori pubblici la formulazione di una proposta di programmazione a valere sulle risorse finanziarie in argomento;

Atteso che in riferimento alla predetta richiesta, con deliberazione n. 1 del 30 giugno 2008, il Comitato istituzionale di bacino, ha deliberato di proporre al commissario per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004, sulla base delle risultanze del predetto studio del CINSA, contenute nel Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004, la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei centri abitati, individuati tra i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 come riportati nella tabella *A*, parte 1° allegata alla deliberazione stessa;

Ritenuto di dover provvedere, in adesione alla predetta proposta formulata dal Comitato istituzionale di bacino, all'inserimento nel programma del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 degli interventi prioritari di riassetto idrogeologico finalizzati alla messa in sicurezza dei centri abitati individuati nella tabella A, parte 1° allegata alla predetta deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna;

Ritenuto opportuno, al fine di condurre ad ordinarietà l'attuazione ed il completamento degli interventi programmati e finanziati con la presente ordinanza, disporre l'affidamento dell'attuazione degli stessi all'Assessorato regionale dei lavori pubblici che la espleterà in ordinario ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, mediante convenzione o delega agli enti realizzatori individuati quali stazioni appaltanti;

Atteso che gli interventi verranno finanziati con le risorse relative ai mutui di cui sopra, per l'importo complessivo di € 8.177.848,52 di cui:

€ 6.705.181,73 disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario;

€ 1.472.666,79 disponibili nel bilancio della RAS;

Atteso che per tale finalità, si rende necessario che la regione autonoma della Sardegna provveda con atto del competente Assessorato regionale della programmazione alle conseguenti variazioni di bilancio consistenti:

nell'accertamento in entrata, nell'UPB E 421.007 capitolo EC421.197, dell'importo complessivo di € 8.177.848,52, di cui € 1.472.666,79 relativi al predetto mutuo stipulato dalla regione per conto del Commissario ed € 6.705.181,73 che verranno riversati dalla contabilità speciale intestata al Commissario;

nell'iscrizione in uscita dell'importo di € 8.177.848,52 nel capitolo di spesa dell'Assessorato lavori pubblici SC04.0381 istituito nell'unità previsionale di base UPB S04.03.004 C.D.R. 00.08.01.05;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono ricompresi nel Programma del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 gli interventi di riassetto idrogeologico e prevenzione finalizzati alla messa in sicurezza dei centri abitati, riportati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA INTERVENTO	IMPORTO	ENTE ATTUATORE	STAZIONE APPALTANTE
SUB BACINO 5 – POSADA CEDRINO			
Centro abitato. - Stabilizzazione tramite disgaggi, ancoraggi, reti paramassi, sottomurazioni e tramite georeti e inerbimento. Codice G-GAL001	€ 1.250.000,00	Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici	Comune di Galtellì
Centro abitato. Stabilizzazione tramite disgaggi, ancoraggi, reti paramassi, sottomurazioni. Codice G-ORO001	€ 1.300.000,00	Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici	Comune di Orosei
Abitato di Sos Alinos. Arginatura del rio Sos Alinos con tecniche di ingegneria naturalistica. CodiceB5Tc003	€ 1.200.000,00	Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici	Comune di Orosei
SUB BACINO 6 – SUD ORIENTALE			
Centro abitato. Opere di consolidamento – codici G-GAI001,002,003,004	€ 1.500.000,00	Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici	Comune di Gairo
Centro Abitato. - Opere di consolidamento. Codice G-ARZ001, 002, 003, 004	€ 2.000.000,00	Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici	Comune di Arzana
Centro abitato. Opere di consolidamento e sistemazione locale delle nuove aree edificate, da progettare sulla base di specifici studi geologici e geotecnici. Codici G-JER001,002	€ 927.848,52	Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici	Comune di Jerzu
TOTALE	**€ 8.177.848,52**		

Art. 2.

1. Il programma di interventi di cui al precedente art. 1 è attuato in ordinario dall'Assessorato dei Lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna secondo la normativa regionale vigente, che provvederà altresì direttamente all'adozione dei provvedimenti di spesa a favore degli enti sopra indicati quali stazioni appaltanti, a gravare sulle risorse finanziarie messe all'uopo a disposizione nel bilancio regionale.

2. Ai fini della messa a disposizione delle risorse finanziarie commissariali nel bilancio regionale, l'Assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvederà con immediatezza alle conseguenti variazioni di bilancio consistenti:

nell'accertamento in entrata nell'UPB E 421.007 capitolo EC421.197 dell'importo complessivo di Euro 8.177.848,52, di cui € 1.472.666,79 relativi al mutuo stipulato dalla regione per conto del Commissario delegato ed € 6.705.181,73 relativi ai fondi che verranno riversati dalla contabilità del Commissario delegato stesso;

nell'iscrizione in uscita nel capitolo SC04.0381 istituito nell'unità previsionale di base UPB S04.03.004 dell'importo complessivo di € 8.177.848,52;

3. Il predetto stanziamento è mantenuto nel bilancio della regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 11, sino alla completa realizzazione degli interventi.

4. È disposto il riversamento dell'importo di € 6.705.181,73 dalla contabilità speciale n. 3257 «PR. REG. SARDEGNA - ORD. 3387-04» intestata al Commissario delegato per l'emergenza alluvione al bilancio della regione autonoma della Sardegna.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 giugno 2008

Il commissario delegato presidente della Regione
SORU

08A05340

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento di quarantuno società cooperative aventi sede nella regione Campania

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la competitività - Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, ufficio IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	METAL 18 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	EBOLI (SA)	CAMPANIA	03546650650	20/04/1999
2	BIO MARE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSA LUBRENSE (NA)	CAMPANIA	03901821219	11/05/2000
3	APOLLO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	S.MARIA CAPUA VETERE (CE)	CAMPANIA	01521030617	14/01/1985
4	AZZURRA 84 SOC.COOP. A R.L.	TRENTOLA -DUCENTA (CE)	CAMPANIA	01455730612	15/10/1984
5	COOP-FRUTTA 84	CARINARO (CE)	CAMPANIA	01479920611	30/11/1984
6	LA SELVA DEL SUD-SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.	S.CIPRIANO D'AVERSA (CE)	CAMPANIA	01449020617	26/09/1984
7	MIRACAPRI 79 SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01730110630	05/02/1979
8	INTOSTUK P.C.R.L.	AVELLINO	CAMPANIA	02291510648	07/02/2002
9	PASMICH PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANT'ANTIMO (NA)	CAMPANIA	04121021218	30/11/2001
10	PAPA LUCIANI - SOC.COOP. EDIL. A R.L. - S.C.R.L.	CAVA DE' TIRRENI (SA)	CAMPANIA	00684260656	11/11/1978
11	EDILCOOP I° - S.C.R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	00763060654	26/04/1979
12	LABOR SERVICE SOC.COOP. A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02558010613	12/03/1999
13	EDIL SYSTEM P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ORTA DI ATELLA (CE)	CAMPANIA	02552550614	05/01/1999
14	EDIL PRINCIPE P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	02516250616	16/10/1998
15	FRIENDS SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02094270614	19/07/1993
16	CE.E.DA. SOC. COOP. R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02095020612	12/03/1993
17	DOMUS PIEDIMONTE SOC. COOP. EDIL. ARL	PIEDIMONTE METESE (CE)	CAMPANIA	02074050614	10/03/1993
18	SPRITE SOC. COOP. A.R.L.	PARETE (CE)	CAMPANIA	02069060610	25/02/1993
19	COOPERATIVA EDILIZIA MARIA 2 A R.L.	CERVINO (CE)	CAMPANIA	02087160616	02/12/1992
20	COOP EDIL 92 A R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	02043040613	06/11/1992
21	COOPERATIVA B.O.P. A R.L.	SAN MARCELLINO (CE)	CAMPANIA	02043580618	08/10/1992
22	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LAURUS A R.L.	LAURO (AV)	CAMPANIA	02301340648	24/04/2002
23	S.O.S. DROGA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	04121031217	30/11/2001
24	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ACCADEMIA CAMPANA A R.L.	LAURO (AV)	CAMPANIA	02301360646	24/04/2002
25	EDIL KROSBY SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01963180631	27/01/1981
26	EDIL COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01256970615	24/01/1983
27	NUOVA SANTA MARIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CASTELLABATE (SA)	CAMPANIA	02648670657	15/02/1990
28	GOLDEN TAXI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07081560638	10/10/1996
29	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	CAMPANIA	03878830656	21/02/2002
30	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA PRIMIZIA A R.L.	MONDRAGONE (CE)	CAMPANIA	01513880615	15/05/1985
31	LE TORRI ARAGONESI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALVIGNANO (CE)	CAMPANIA	02730170616	03/11/2000
32	SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO IL PILASTRO A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	05643540635	12/07/1988
33	AUTOTRASPORTATORI SAGLIANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN MARCELLINO (CE)	CAMPANIA	03006610616	05/12/2003
34	MERCADANTE SOC.COOP.VA PRODUZIONE E LAVORO R.L.	CASERTA	CAMPANIA	02635790617	14/01/2000
35	D.N. SERVICE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASERTA	CAMPANIA	02437220615	05/11/1997
36	LA PAOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PROD. E LAVORO A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01513440618	02/05/1985
37	MATESINA 85 - SOC.COOP. A R.L.	SAN GREGORIO MATESE (CE)	CAMPANIA	MANCANTE	23/02/1985
38	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ARIENZO (CE)	CAMPANIA	02854490618	19/02/2002
39	EDIL RINASCITA - S.C.R.L.	MAIORI (SA)	CAMPANIA	00703340653	02/06/1976
40	GLOBAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	03912660655	06/06/2002
41	MEDITOUR - S.C.R.L.	BELLIZZI (SA)	CAMPANIA	03122340650	10/01/1996

08A05347

Avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento di quarantasette società cooperative aventi sede nelle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Sardegna, Lombardia e Piemonte

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, Ufficio IV, via Molise, 2, 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	A.M.E.A. ASS.MALATI ED ANZIANI P.S.C.SOCIALE A R.L.	BOLOGNA	EMILIA	02371111200	25/06/2003
2	UNISERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERTAIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA	02370481208	25/06/2003
3	CENTRO ARREDAMENTO MURINO P.S.C. A R.L.	REGGIOLO (RE)	EMILIA	01718330358	08/11/1996
4	GES.CON. SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	EMILIA	01399110335	05/02/2004
5	CONSORZIO ALPI MARITTIME - SOC. COOP.VA A R.L.	IMPERIA	LIGURIA	00931990089	08/04/1987
6	ALBATROS SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	LA SPEZIA	LIGURIA	00820040111	26/02/1986
7	UNA PORTA APERTA COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS	CHIAVARI (GE)	LIGURIA	01384750996	04/04/2003
8	NUOVA FILANDA S.C.R.L.	GENOVA	LIGURIA	02502090109	14/06/1983
9	CONSORZIO DI SVILUPPO ITTICO MAREMMANO S.I.M.	GROSSETO	TOSCANA	01126360534	03/12/1996
10	WORK 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PRATO	TOSCANA	01825090978	02/03/2000
11	NUOVA CARRARA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA (MS)	TOSCANA	00715120457	06/07/1999
12	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS - S.R.L.	PISA	TOSCANA	01068180502	26/02/1988
13	VEGASERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BADESI (SS)	SARDEGNA	01824890907	20/10/1998
14	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LUOGOSANTO (SS)	SARDEGNA	01751550904	04/03/1997
15	I CONTINENTI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SARDEGNA	02020220907	08/10/2002
16	SAN DANIELE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LACONI (NU)	SARDEGNA	01218040911	17/06/2004
17	COOPERATIVA AGRICOLA ARBORENSE SOC. COOP. A R.L.	URAS (OR)	SARDEGNA	00711330951	26/11/1997
18	IL CILIEGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BONARCADO (OR)	SARDEGNA	00689150951	24/05/1996
19	COOPERATIVA EDILIZIA LA DUEMILA SOCIETA' A R.L.	GONNOSNO' (OR)	SARDEGNA	00048450951	20/01/1973
20	MONTI SANTU COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	IGLESIAS (CA)	SARDEGNA	01305040923	19/10/1982
21	COOPERATIVA A R.L. LODI LIRICA	LODI	LOMBARDIA	03658250158	18/10/1977
22	COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA CODOGNO A R.L.	CODOGNO (LO)	LOMBARDIA	03576990158	24/04/1976
23	COOP.TEMPO LIBERO CRAL RICHARD GINORI LAMBRATE	MILANO	LOMBARDIA	07601010155	31/10/1984
24	COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA SECUGNAGHESE S.R.L.	LODI	LOMBARDIA	02797740152	23/02/1974
25	ANDREW PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	12873290154	16/07/1999
26	SE.IMM. - COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	COMO	LOMBARDIA	02696460134	03/10/2002
27	GENIUS SERVICE SOC. COOP. A R.L.	COLOGNO MONZESE (MI)	LOMBARDIA	04251060962	26/11/1994
28	PRONTO.SERVICE. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERTEMATECONMINOPRIO(CO)	LOMBARDIA	02609310137	18/06/2001
29	M.B. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CABIATE (CO)	LOMBARDIA	02749920134	25/06/2003
30	PIRAMIDE SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COMO	LOMBARDIA	02613740139	13/07/2001
31	VALENTINO - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CASTELLETTO STURA (CN)	PIEMONTE	02775580042	26/07/2000
32	IDEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SETTIMO TORINESE (TO)	PIEMONTE	08185250019	08/03/2001
33	SERVICE CENTER PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08551040010	10/12/2002
34	BONORA TRASPORTI - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08352360013	08/01/2002
35	COOPERATIVA EDILIZIA ORCHIDEA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	05765280010	31/05/1989
36	ARTI E MESTIERI S.C. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	07362260015	02/07/1997
37	OVERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	07998910017	29/05/2000
38	COOPERATIVA DELLA RIBEBBA SOCIETA' COOPERATIVA	CRAVAGLIANA (VC)	PIEMONTE	01308190022	29/01/1982
39	COOP.VA PER LO SVILUPPO DELL'IMPRESA C.O.S.V.I.	TORINO	PIEMONTE	08453530019	20/05/2002
40	EURO 3000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	IVREA (TO)	PIEMONTE	08529660014	22/10/2002
41	COPIT SEREZ PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NONE (TO)	PIEMONTE	07713450018	12/02/1999
42	COOPERATIVA EDILIZIA POPOLARE PIEMONTE A R.L.	VERBANIA	PIEMONTE	00417310034	29/03/1974
43	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA C.M.G. A R.L.	VERBANIA	PIEMONTE	01697010039	27/11/1998
44	OMNIJOB SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	07855400011	10/11/1999
45	ALPITECK SOCIETA' COOPERATIVA	REVELLO (CN)	PIEMONTE	02990780047	28/04/2004
46	AFRIKOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALPIGNANO (TO)	PIEMONTE	08610290010	24/02/2003
47	CONSORZIO OLIMPO	RIVOLI (TO)	PIEMONTE	08323460017	13/11/2001

08A05348

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 10, 11, 14, 15 e 16 luglio 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,5708
Yen	168,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,465
Corona danese	7,4600
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79565
Fiorino ungherese	230,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	3,2700
Nuovo leu romeno	3,5478
Corona svedese	9,4400
Corona slovacca	30,289
Franco svizzero	1,6223
Corona islandese	118,33
Corona norvegese	8,0605
Kuna croata	7,2370
Rublo russo	36,8385
Nuova lira turca	1,9159
Dollaro australiano	1,6357
Real brasiliano	2,5274
Dollaro canadese	1,5878
Yuan cinese	10,7487
Dollaro di Hong Kong	12,2554
Rupia indonesiana	14386,96
Won sudcoreano	1570,41
Peso messicano	16,1847
Ringgit malese	5,1059
Dollaro neozelandese	2,0734
Peso filippino	71,511
Dollaro di Singapore	2,1392
Baht tailandese	52,920
Rand sudafricano	12,0692

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Valuta	
Dollaro USA	1,5835
Yen	168,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,515
Corona danese	7,4608
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79915
Fiorino ungherese	231,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7026
Zloty polacco	3,2699
Nuovo leu romeno	3,6120
Corona svedese	9,4795
Corona slovacca	30,290
Franco svizzero	1,6197
Corona islandese	121,00
Corona norvegese	8,0605
Kuna croata	7,2368
Rublo russo	36,9535
Nuova lira turca	1,9421
Dollaro australiano	1,6423
Real brasiliano	2,5450
Dollaro canadese	1,6090
Yuan cinese	10,8216
Dollaro di Hong Kong	12,3571
Rupia indonesiana	14501,69
Won sudcoreano	1585,88
Peso messicano	16,3386
Ringgit malese	5,1369
Dollaro neozelandese	2,0816
Peso filippino	72,263
Dollaro di Singapore	2,1509
Baht tailandese	53,302
Rand sudafricano	12,2765

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5847
Yen	169,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,310
Corona danese	7,4607
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79750
Fiorino ungherese	230,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	3,2533
Nuovo leu romeno	3,5754
Corona svedese	9,4674
Corona slovacca	30,295
Franco svizzero	1,6232
Corona islandese	121,55
Corona norvegese	8,0525
Kuna croata	7,2325
Rublo russo	36,8440
Nuova lira turca	1,9230
Dollaro australiano	1,6369
Real brasiliano	2,5316
Dollaro canadese	1,5995
Yuan cinese	10,8473
Dollaro di Hong Kong	12,3657
Rupia indonesiana	14502,38
Won sudcoreano	1592,62
Peso messicano	16,3002
Ringgit malese	5,1194
Dollaro neozelandese	2,0830
Peso filippino	71,652
Dollaro di Singapore	2,1485
Baht tailandese	53,325
Rand sudafricano	12,0730

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5990
Yen	167,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,375
Corona danese	7,4597
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79555
Fiorino ungherese	232,76
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7026
Zloty polacco	3,2590
Nuovo leu romeno	3,6075
Corona svedese	9,4932
Corona slovacca	30,305
Franco svizzero	1,6065
Corona islandese	124,23
Corona norvegese	8,0370
Kuna croata	7,2251
Rublo russo	36,9250
Nuova lira turca	1,9520
Dollaro australiano	1,6280
Real brasiliano	2,5562
Dollaro canadese	1,5979
Yuan cinese	10,9069
Dollaro di Hong Kong	12,4702
Rupia indonesiana	14614,86
Won sudcoreano	1614,59
Peso messicano	16,5137
Ringgit malese	5,1480
Dollaro neozelandese	2,0696
Peso filippino	72,651
Dollaro di Singapore	2,1518
Baht tailandese	53,536
Rand sudafricano	12,2500

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Dollaro USA	1,5888
Yen	165,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,213
Corona danese	7,4587
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79395
Fiorino ungherese	232,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Zloty polacco	3,2217
Nuovo leu romeno	3,5935
Corona svedese	9,5163
Corona slovacca	30,302
Franco svizzero	1,6040
Corona islandese	124,08
Corona norvegese	8,0660
Kuna croata	7,2259
Rublo russo	36,8453
Nuova lira turca	1,9303
Dollaro australiano	1,6270
Real brasiliano	2,5310
Dollaro canadese	1,5920
Yuan cinese	10,8218
Dollaro di Hong Kong	12,3906
Rupia indonesiana	14523,22
Won sudcoreano	1603,50
Peso messicano	16,3527
Ringgit malese	5,1279
Dollaro neozelandese	2,0591
Peso filippino	72,235
Dollaro di Singapore	2,1435
Baht tailandese	53,157
Rand sudafricano	12,1245

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 08A05331 a 08A05335

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43712 del 12 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987 e n. 62/2001 della Editrice Il Resegone S.r.l., con sede in Lecco, unità di Lecco per il periodo dal 29 aprile 2008 al 28 ottobre 2008;

Con decreto n. 43713 del 12 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ediluce S.r.l., con sede in Varese, unità di Varese per il periodo dal 29 aprile 2008 al 28 ottobre 2008;

Con decreto n. 43714 del 12 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CE.I.A.S. S.p.a., con sede in Bari, unità di Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Foggia, Gioia del Colle, per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2007;

Con decreto n. 43715 del 12 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CE.I.A.S. S.p.a., con sede in Bari, unità di Campobasso, per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2007;

Con decreto n. 43716 del 12 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CE.I.A.S. S.p.a., con sede in Bari, unità di Matera, Potenza, per il periodo dal 10 maggio 2006 al 31 dicembre 2006;

Con decreto n. 43717 del 12 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CE.I.A.S. S.p.a., con sede in Bari, unità di Matera, Potenza, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

Con decreto n. 43718 del 12 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della 3 T Centro S.r.l., con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna), unità di Corciano (Perugia), Firenze, Granarolo dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 27 settembre 2007 al 26 settembre 2008.

Il presente decreto, inoltre, annulla il decreto direttoriale 41474 del 20 luglio 2008 limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 43719 del 16 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21 e art. 9, comma 25, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, della Pirelli Cavi S.p.a., con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

Con decreto n. 43720 del 16 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21 e art. 9, comma 25, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, della - CMC S.p.a., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

08A05330

Elenco dei grossisti autorizzati alla distribuzione di mangimi medicati e/o prodotti intermedi ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto ministeriale 16 novembre 1993, per l'anno 2008

Distributori di MM e PI autorizzati ai sensi dell'art. 13 comma 8 D.M. 16 NOVEMBRE 1993 (aggiornato a luglio 2008)

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE e/o operativa	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
CHEMIFARMA S.P.A.	EMILIA ROMAGNA	VIA DON E.SERVADEI N°16	47100	FO	AU. N° C.98/g DEL 24 NOVEMBRE 1994	AUT. N° MM/C.4 DEL 04 OTTOBRE 2004
SINTOFARM S.P.A.	EMILIA ROMAGNA	VIA M TOGLIATTI,N°5	42016	RE	AUT. N° S. 35/g del 25 FEBBRAIO 1994	AUT. N° MM/S1 DEL 16 NOVEMBRE 2004
ZOO-G. s.r.l.	EMILIA ROMAGNA	VIA AGNOLOTTI N°6	42100	RE	AUT. N° Z. 53/g DEL 04 SETTEMBRE 1995	AUT. N° MM/Z-4 DEL 21 GENNAIO 2005
ZOOCETER s.r.l.	EMILIA ROMAGNA	VIA G. RICORDI 29/a	43011	PR	AUT. N° Z13/g DEL 26 FEBRAIO 1999	AUT. N° MM/Z 3 DEL 09 FEBBRAIO 2005
CEVA VETEM S.p.A.	LOMBARDIA	VIA COLLEONI 15	20041	MI	AUT. N° C. 100/g DEL 11 APRILE 2001	AUT. N° MM/C.9 DEL 02 SETTEMBRE 2004
BOVIFAR S.R.L.	LOMBARDIA	VIALE MONTECATINI S/N	24058	BG	AUT. B/22/g DEL 29 MAGGIO 1995.	AUT. N° MM/B-3 DEL 21 GENNAIO 2005
VET-ZOO	LOMBARDIA	VIA STRADA LEVATA,1	46044	MN	AUT. PROT. N 10161 DEL 05 FEBRAIO 2004	AUT N° MM/V-10 DEL 31 GENNAIO 2005
PROBIOS S.R.L.	LOMBARDIA	VIA CADUTI DEL LAVORO,6/8	25016	BS	AUT. N°P.22/g DEL 19 GENNAIO 1998	AUT. N° MM/2 P. DEL 18 MARZO 2005
PRODOTTI GIANNI S.p.A	LOMBARDIA	VIA QUINTILIANO,30	20138	MI	AUT. N° P.52.g DEL 23 DICEMBRE 1998	AUT. MM/P.7 DEL 27 APRILE 2005
CREMA VET	LOMBARDIA	VIA MACALLE' 3/A CREMA	26013	CR	AUT. N° C. 155/g DEL 27 AGOSTO 1996	AUT. N° MM/C10 DEL 23 FEBRAIO 2005
VETERINARIA MARIANESE	LOMBARDIA	VIA MATTEOTTI 18	46030	MN	AUT. REGIONALE DEL 23 MAGGIO 2005	AUT. N° MM/V11 DEL 13 SETTEMBRE 2005

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE e/o operativa	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
FRA VET s.r.l.	LOMBARDIA	V. SALVELLA 2trav n.5 rovato	25038	BS	AUT. N° F.47/G DEL 24 MARZO 1993	AUT. N° MM/F8 DEL 09 GENNAIO 2007
STARSANA s.r.l.	LOMBARDIA	VIA CAVOUR 41/a	46031	MN	AUT. N° 88540 DEL 26 OTTOBRE 2004	AUT. N° MM/S2 DEL 21 LUGLIO 2005
LA CASCINA DEL SOLE s.r.l.	LOMBARDIA	VIA MORANDI,2	20077	MI	AUT. N° L.25/g DEL 29 NOVEMBRE 1993	AUT. N° MM/L1 DEL 29 SETTEMBRE 2005
ANGELO PRATI s.r.l.	LOMBARDIA	VIA SAN BENEDETTO PO, 14	46100	MN	AUT. N° A 130/g DEL 24 LUGLIO 2000	AUT. N° MM/A6 DEL 11 GENNAIO 2006
GATTI ZOOTECNICI SRL	LOMBARDIA	VIA TAZIO NUVOLARI N° 68	46010	MN	AUT. N° PROT. 75332 DEL 13 SETTEMBRE 2005	AUT. N° MM/G2 DEL 21 GIUGNO 2007
NUOVA VETERINARIA S.R.L.	MARCHE	VIA VALLECASCIA 33/f	62010	MC	AUT. N° N 35/G DEL 11 APRILE 2001	AUT. N° MM/N 01 DEL 02 SETTEMBRE 2004
FARMAVET S.R.L.	MARCHE	VIA PASSO del BIDOLLO,34	62020	MC	AUT. N° F/112/g DEL 05 NOVEMBRE 1997.	AUT. N° MM/F-6 DEL 21 GENNAIO 2005
VETERINARIA TRIDENTINA s.r.l.	P.A. TRENTO	VIA ZARA,12	38100	TN	AUT. N° V.14/g DEL 24 OTTOBRE 1995	AUT. N° MM/V5 DEL 09 AGOSTO 2005
VERONAVET - S.p.A.	VENETO	VIALE DEL LAVORO 35/37	37044	VR	AUT. N° V.85 /g DEL 18 SETTEMBRE 1998	AUT. N° MM/V08 DEL 02 SETTEMBRE 2004
TECNOZOO s.n.c.	VENETO	VIA PIAVE 120	35017	PD	AUT. N° T09/g DEL 05 AGOSTO 1994	AUT. N°MM/T2 DEL 21 LUGLIO 2005
ZOOFARMA s.r.l.	VENETO	VIALE DEL LAVORO 18/A	37069	VR	AUT. N° Z.30 DEL 13 FEBRAIO 1995	AUT. N° MM/Z7 DEL 02 AGOSTO 2005
GENERALZOO DI G. SCHIAVI.	VENETO	VIA PER ARIANO,92	44020	FE	AUT. N° G16/G DEL 09 MAGGIO 2002	AUT. N° MM/G1 DEL 19 MAGGIO 2005
VENETA ZOOTECNICI s.r.l.	VENETO	VIA ALBARE 89/1	35017	PD	AUT. N° V.22/v DEL 07 APRILE 1995	AUT. N° MM/V1 DEL 21 LUGLIO 2005

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE e/o operativa	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	Aut. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
ZOOFARM S.a.s di Spreafichi Federico e Laura & C.	VENETO	VIA GALILEO GALILEI N°15	35020	PD	AUT. N° 0320 DEL 06 AGOSTO 2003	AUT. N° MM/Z2 DEL 27 APRILE 2005
VETEFAR S.R.L.	UMBRIA	VIA J.F.KENNEDY 9 TORGIANO	06089	PG	AUT. REGIONE N° 86665 DEL 19 MAGGIO 2005	AUT. N° MM/V18 DEL 26 LUGLIO 2007
	TOSCANA	VIA DEGLI STAGNACCI 4/6 SCANDICCI	50018	FI	AUT. N° C9 DEL 23 FEBBRAIO 1993	AUT. N° MM/V14 DEL 26 LUGLIO 2007
	FRIULI venezia giulia	VIALE TREVISO 5/D	33170	PN	AUT. REGIONE N° V 55 VET DEL 28 GENNAIO 2007	AUT. N° MM/V17 DEL 26 LUGLIO 2007
	LOMBARDIA	VIA G.FALCONE 6 MONTICHIARI	25018	BS	AUT. N° V 53/G DEL 03 MARZO 1999	AUT. N° MM/V22 DEL 26 LUGLIO 2007
	VENETO	VIA POSTUMIA 153 PAESE	31038	TV	AUT. N° V 102/G DEL 12 NOVEMBRE 2001	AUT. N° MM/V19 DEL 26 LUGLIO 2007
	FRIULI venezia giulia	VIA DEI NOVAI 1 CERVIGNANO	33052	UD	AUT. N° V96/G DEL 20 SETTEMBRE 2004	AUT. N° MM/V20 DEL 26 LUGLIO 2007
	FRIULI venezia giulia	VIA CELIO NANINO 129	33010	UD	AUT. N° V97/G DEL 09 MARZO 2001	AUT. N° MM/V12 DEL 09 GENNAIO 2007
VETAGRI SRL	VENETO	VIA SATURNO 9 S. MARIA DI ZEVIO	37050	VR	AUT.REGIONE N° 0148 DEL 22 APRILE 2003	AUT. N° MM/V15 DEL 29 MARZO 2007
PHARM TECH GROUP S.R.L.	LOMBARDIA	STRADA PROVINCIALE RIVOLTANA 14	20060	MI	AUT. N°P 62/G DEL 9 APRILE 2001	AUT. N° MM/P9 DEL 03 MAGGIO 2007
VET.OS s.a.s.	PIEMONTE	VIA A.DE GASPERI 2/I CANOVE DI GOVONE	12040	CN	AUT. N°V 89/G DEL 4 MAGGIO 1999	AUT. N° MM/V16 DEL 03 MAGGIO 2007

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE e/o operativa	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	Aut. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
ITALVET s.r.l.	LOMBARDIA	STRADA C.N.8 OSTIGLIA	46035	MN	AUT. N° I 23/G DEL 25 OTTOBRE 1994	AUT. N° MM/I3 DEL 03 MAGGIO 2007
ZOOTEAM S.R.L	SICILIA	S.S. 189 KM 7 CONTRADA RINELLA, LERCARA FRIDDI	90025	PA	AUT. REGIONE N° 2911/C DEL 4 APRILE 2006	AUT. N° MM/Z8 DEL 03 MAGGIO 2007
AGROZOO SRL	LOMBARDIA	VIA DEL MARIS 4	26100	CR	AUT. REGIONE N°26487/2006 DEL 19 APRILE 2006	AUT. N° MM/A7 DEL 31 MAGGIO 2007
NORVET SPA	LOMBARDIA	VIA MADONNINA 34/36	25018	BS	AUT. REGIONE N°4261 DEL 13 MARZO 2003	AUT. N° MM/N2 DEL 23 LUGLIO 2007
PAVEN SRL	PIEMONTE	MADONNA DEI PRATI 321 CENTALLO	12044	CN	AUT. REGIONE N°2083/27.03 DEL 13 FEBBRAIO 2007	AUT.N.MM/P11 DEL 13 SETTEMBRE 2007
		VIA SOMMARIVA 31/6-31/7 CARMAGNOLA	10022	TO	AUT. REGIONE N°5197/27.003 DEL 16 APRILE 2007	AUT.N.MM/P10 DEL 13 SETTEMBRE 2007
		VIA TORINO 316 CENTALLO	12044	CN	AUT. N° P.44/g DEL 26 GIUGNO 1995	AUT. N° MM/ P6 DEL 21 LUGLIO 2005
SENAVET SRL	TOSCANA	VIA B.PERUZZI 8 CASTELNUOVO BERARDENGA	53019	SI	AUT.COMUNE N. 1/2004 DEL 6 LUGLIO 2004	AUT.N.MM/S3 DEL 13 SETTEMBRE 2007
LABOVET SRL	SICILIA	VIA ETNEA 243/245 MASCALI	95016	CT	AUT. A.S.L 3 CATANIA N. 45524 CAT.V CLASSE VII FASC.VIII DEL 14 APRILE 2008	AUT.N.MM/L5 DEL 3 LUGLIO 2008

08A05336

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini, a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc «Vini del Piave» o «Piave», trasmessa insieme alla documentazione per il tramite della regione Veneto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Oderzo (Treviso) il giorno 16 aprile 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni di produttori ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del giorno 14 maggio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione

---

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VINI DEL PIAVE» O «PIAVE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère);

Cabernet Sauvignon;

Carmenère

Merlot;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese);

Tai (da Tocai friulano);

Verduzzo (da Verduzzo trevigiano e/o Verduzzo friulano);

Chardonnay,

è riservata ai vini ottenuti nell'ambito aziendale da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali, a frutto di colore analogo, idonei alla coltivazione per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5%.

I vigneti delle varietà Cabernet Franc, Raboso Piave, Raboso Veronese, Verduzzo trevigiano e Verduzzo friulano devono essere iscritti in appositi distinti elenchi.

La denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» con il riferimento alla menzione «Malanotte» è riservata al vino ottenuto dalle uve, aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui all'art. 4, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Raboso Piave per almeno il 70%,

Raboso Veronese da 0 al 30%; il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle elencate al precedente comma 1.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» devono essere prodotte nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e di pregio previsti dal presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende:

Provincia di Treviso:

L'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave.

Parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

Provincia di Venezia:

L'intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave.

Parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto.

Tale zona è così delimitata: partendo dal fiume Livenza, dove la provincia di Treviso confina con quella di Venezia, la linea di delimitazione segue l'argine destro del fiume stesso fino al ponte della frazione La Salute di Livenza; che detto ponte continua per la strada Fausta fino al ponte girevole sul canale Livenza Morta, in località La Salute, indi prende la strada che corre lungo l'argine destro del canale fino alla località Brian. Da questa località segue il canale Largon ed il canale S. Croce fino alla sua confluenza col canale delle Talpe, quindi percorre tale canale fino all'incrocio dello stesso col collettore principale del Livenzuola fino all'incrocio con il canale Revedoli, continua per il canale medesimo fino alla confluenza col fiume Piave e passato il fiume giunge a Cortellazzo. Da Cortellazzo prosegue lungo il canale Cavetta fino all'incrocio con lo stradone per C. Carrar e percorre detto stradone fino alla sua intersezione col canale Cortellazzo. Prosegue lungo detto canale fino all'incrocio con lo stradone Bova Mochè, che percorre fino ad incontrare (q. 0.2) e seguire verso ovest, la strada che corre parallela, ed a sud, al canale Cortellazzo fino all'incrocio con la strada di congiunzione tra via Cavetta di Marina e via Corer, segue, verso sud, questa strada (che coincide con l'acquedotto sotterraneo) per circa 300 metri fino al punto d'incontro con via Corer. Segue tale via ad ovest, raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, raggiunge il canale delle Dune. Percorre quindi il canale suddetto fino all'incrocio con via Roma destra (strada litoranea) e continuando per detta via raggiunge il fiume Sile che risale fino a Cà Uliana (Cà Bianca).

Viene seguito, quindi, l'argine litoraneo fino a C. Ghisa d'onde piega ad ovest la strada per Cà Luciana riprendendo a seguire l'argine litoraneo fino al suo congiungimento con l'argine di S. Marco. Proseguendo lungo quest'ultimo argine raggiunge Caposile. Da Caposile la linea di delimitazione segue la strada per Portegrandi fino al bivio con la strada Interessati: risale quindi la strada Interessati raggiungendo l'incrocio con la strada delle Millepertiche e, percorsa detta strada verso ovest fino alla località Millepertiche, continua per la stessa strada per un tratto di circa 300 metri, volgendo quindi a sud per il canale che passa per le q. 1 fino a C. Storta dove incontra il canale Canellera. Costeggia detto canale fino ad immettersi presso C. della Macchinetta, sul canale Lanzoni che segue verso ovest fino all'incrocio con la strada che congiunge Trezze con la strada Caposile-Portegrandi e sulla medesima fino al punto d'incontro con la Caposile-Portegrandi che percorre verso ovest fino a Portegrandi.

Da Portegrandi la linea di delimitazione continua con la strada statale n. 14 e poco prima di Terzo (km. 8 + 225) sale lungo la via che costeggia Cà Zorzi per raggiungere il fiume Dese proseguendo per detto fiume fino al punto d'intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. La delimitazione prende quindi a seguire (verso nord) tale confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-Mogliano e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l'abitato di Mogliano e si dirige verso nord lungo la statale n. 13 Pontebbana, che lascia in corrispondenza della località Madonna delle Grazie. Di qui piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle Grazie porta a Dosson attraverso la località Case Minime e quindi attraverso le scuole elementari di detto paese, prosegue lungo la nuova strada Dosson-Casier e giunti a Casier passa sull'altra sponda del Sile all'altezza dei «Silos» raggiungendo Silea. Di qui la linea di delimitazione prende la strada per Lanzago, poi quella per Carbonera ed oltrepassato Biban giunge a Pezzan. Piega quindi ad ovest lungo la strada per Lancenigo e passando per villa Brambullo e villa Gemma, raggiunge la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza dell'abitato di Carità di Villorba. Segue a sud la statale Pontebbana fino all'incrocio con la strada per borgo Fontane che segue finché, oltrepassato detto borgo, incontra e segue verso est il confine del comune di Treviso fino alla sua intersezione con la statale Feltrina (n. 348). Di qui la linea di delimitazione si identifica con la suddetta statale fino al suo incrocio con la statale Schiavonesca-Marosticana (n. 248), in località Pilastroni. Piega quindi ad est lungo detta statale per attraversare poi, subito dopo passato l'abitato di Nervesa della Battaglia, il fiume Piave con la linea retta tra il ponte sul canale della Vittoria (q. 80) in territorio del comune di Nervesa e la strada che conduce a borgo Battistella (q. 77) sull'altra sponda. Di qui piega a destra e, superato l'argine del Piave, segue la strada per la località Colfosco, d'onde prosegue per Susegana immettendosi sulla statale Pontebbana immediatamente prima dell'abitato di quest'ultimo paese. Costeggiando il tracciato della statale Pontebbana fino all'incrocio di questa con la statale n. 51 (stazione di San Vendemiano) prosegue in coincidenza con il percorso di detta statale fino alla località Casello Cinque, dove piega lungo la strada per Colle Umberto. Attraversato il paese raggiunge borgo Pigatti ed, a borgo S. Rocco, gira a sinistra lungo la strada di raccordo con la provinciale S. Giacomo di Veglia, Cordignano, Ponte della Muda. Prosegue poi ad est lungo detta provinciale fino a Ponte della Muda; indi gira a sud lungo la strada che attraversando il vecchio percorso della statale Pontebbana, porta a Palù di Ponte e quindi a borgo Palù. Di qui la delimitazione della zona si identifica con la provinciale per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi con il confine tra le province di Treviso e di Pordenone che segue verso sud fino a Cà Salice. Piega quindi ad ovest lungo il fiume Livenza fino all'intersezione con la strada Portobuffolè-Mansuè (q. 11) e la percorre fino a questa località. A Mansuè la linea di delimitazione volge ad est coincidendo con la strada per Navolè, ma giunta a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in località Ponti di Tremeacque. Di qui torna a seguire il fiume Livenza che discende verso sud, fino al punto di partenza.

Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente territorio: partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canale Canalat in località Ceggia, la linea di delimitazione segue il canale Canalat fino alla strada che va a congiungersi col canale Nogariola in prossimità di Cà Simonetto: segue a nord il canale Nogariola fino alla sua confluenza col canale Casaratta, percorre a sud-est il canale Casaratta raggiungendo la località Staffolo e per la strada Staffolo-Stretti fino alla località Osteria al Marochino. Prosegue verso est lungo il canale S. Martino e per breve tratto il canale Casaratta, quindi, passato il canale di Taglio, percorre il canale collettore «Principale primo» per raggiungere Ponte Capitello. Da Ponte Capitello la linea di delimitazione segue la strada Fausta fino al suo incrocio con la strada che, passando per la località Tre Case, si dirige verso sud. Percorre detta strada fino alla confluenza col collettore «Principale secondo» e segue detto collettore fino alla località Senzielli e poi lungo il canale Cavanella fino al ponte Tre Cai, quindi verso nord, per la strada Salici, fino al ponte Salici. Continua per la strada diretta a San Giorgio di Livenza che viene lasciata prima di giungere al Livenza Morta — in prossimità dell'opificio a forza elettrica — per piegare verso sud-est lungo lo stradone che inizia dall'Agenzia Romiati, e seguire poi, sempre in direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti. Scende per detto canale fino al suo incrocio con la strada Valle Tagli e di qui prosegue, in linea retta, fino alla località Cà Pernice. Percorre ora lo stradone tra Cà Pernice ed il canale Valle dei Tagli e poi lungo detto canale, verso nord, fino alla località Camavita. Prende la strada vicinale per la località Socchiera, piega lungo il canale Mazzotto ed in corrispondenza della località Carranta, prosegue lungo il canale Sette Casoni fino alla sua confluenza col canale Braccio di Sacca. Percorre tale canale fino al suo congiungimento con il collettore «Principale secondo» (Agenzia Sette Casoni), costeggia detto collettore fino al ponte la Parada e prosegue per il canale «Emo primo» in direzione ovest prima e poi nord fino allo stradone che va da Cà Fornassari a Stretti. La linea di delimitazione segue tale stradone fino al ponte sul canale Brian (nord di Stretti), lo attraversa per seguire verso ovest detto canale fino ad incontrare e seguire, verso nord, il canale della Pace e lo stradone pedonale tangente a Cà Speranza che percorre fino al canale della Bella Madonna. Continua ancora ad ovest per detto canale fino alla località Osteria dove, passato il ponte, segue verso nord il canale Piavon raggiungendo il bivio col canale Fossa che viene seguito fino alla sua confluenza col canale Maliso. Percorre il canale Maliso fino al suo incontro col canale Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia, raggiunge il canale Piavon in prossimità di Case San Biagio ed il canale Piavon fino a Ceggia, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea e ghiaiosa.

Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli genericamente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

Per i vigneti piantati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare e destinati alla produzione della tipologia Raboso superiore, i sesti di impianto devono garantire un numero minimo di ceppi ad ettaro pari a 2.300 piante per le controspalliere, 1250 per il tradizionale e storico sistema a «raggi» (Bellussi).

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno uva/ha Tonn.	Prod. max vol. nat. minimo	Titolo alc.
Raboso Piave	14	10.50
Raboso veronese	14	10.50
Merlot	13	10.50
Chardonnay	13	10.50
Cabernet franc	11	10.50
Cabernet sauvignon	12	10.50
Carmenère	11	10.50
Pinot bianco	12	10.50
Pinot nero	12	10.50
Verduzzo	12	10.50
Pinot grigio	11	10.50
Tai	11	10.50

Per la resa massima di uva delle varietà ammesse per la produzione della tipologia «Malanotte» si fa riferimento ai limiti per ettaro stabiliti per ciascuna delle relative varietà, fermo restando che comunque non potranno eccedere 12 t/ha.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Le uve della varietà Raboso Piave e Raboso veronese destinate alla produzione della tipologia «Malanotte» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%.

Art. 5.

Le operazioni di appassimento, di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni siano effettuate anche in stabilimenti situati nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile, Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone, sentito il parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone in ordine alla tradizionalità della effettuazione delle operazioni stesse nei citati comuni ed a condizione che le ditte interessate:

1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione;

2) dimostrino di essere preesistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

3) vinifichino ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare uve prodotte in terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino ammessa alla certificazione non deve essere superiore al 70% per il Cabernet, lo Chardonnay, il Merlot, il Pinot bianco, il Pinot grigio, il Pinot nero, il Tocai friulano, il Cabernet Sauvignon, il Carmenère ed il Verduzzo ed al 65% per il Raboso e la tipologia «Malanotte».

Qualora la resa superi i limiti sopra indicati la differenza non avrà diritto alla doc; oltre il 75% decade il diritto alla doc per l'intera partita.

Nella preparazione dei «Vini del Piave» o «Piave» è consentita nella misura del 10% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varietà di vitigni previste nella denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.

Il vino «Vini del Piave» o «Piave» Raboso non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni di cui almeno uno in botte.

Nella preparazione della tipologia «Malanotte» devono essere utilizzate uve delle varietà Raboso Piave e/o Raboso veronese, sottoposte ad appassimento in locale idoneo per un quantitativo da un minimo del 15% ad un massimo del 30%.

Per l'appassimento delle uve ci si può avvalere anche di sistemi e/o tecnologia che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento naturale.

La resa massima dell'uva in vino, delle uve sottoposte ad appassimento, non deve essere superiore al 40%; in tal caso la percentuale è riferita ai volumi ottenuti dalle uve fresche.

Le uve appassite, destinate alla produzione della tipologia «Malanotte»non possono essere pigiate in data anteriore all'8 dicembre; la regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, può anticipare detta data.

Nella preparazione della tipologia «Malanotte» è consentita nella misura del 5% del volume, la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varietà di viti previste nella denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.

Nella preparazione della tipologia «Malanotte» è altresì consentita nella misura massima del 15% del volume, l'aggiunta di un vino destinato alla tipologia «Malanotte» di altra annata.

La tipologia «Malanotte» non può essere immessa al consumo se non dopo essere stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento di almeno trentasei mesi, di cui almeno dodici in botte e quattro in bottiglia, a decorrere dal primo novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

I «Vini del Piave» o «Piave» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso, caratteristico, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;

sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 4,8 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Cabernet:

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, marcato, tipico con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;

sapore: asciutto, armonico, di corpo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Tai:

colore: giallo paglierino chiaro, tendente al verdognolo;

odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;

sapore: asciutto, fresco, armonico, lievemente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Verduzzo:

colore: giallo dorato più o meno intenso o giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: pieno, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino al ramato secondo i sistemi di vinificazione;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Pinot nero:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, tipico, gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Raboso:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato, con il prolungato invecchiamento;
odore: vinoso, marcato, tipico, con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;
sapore: secco, austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Chardonnay:

colore: paglierino;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Malanotte:

colore: rosso rubino carico con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: tipico, di marasca/ciliegia, speziato;
sapore: austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidità totale minima: 5.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
residuo zuccherino massimo: 8 g/l.

Carmenère:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato dopo l'invecchiamento;
odore: tipicamente erbaceo nel vino giovane che si attenua nel tempo;
sapore: di buon corpo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nei «Vini del Piave» o «Piave» con le specificazioni di vitigno di cui appresso, si possono usare assieme alla denominazione le menzioni aggiuntive indicate nel presente articolo alle seguenti condizioni:

Merlot: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botte, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva».

Tale vino deve in ogni caso risultare di sapore asciutto.

Cabernet: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botte, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva».

Cabernet Sauvignon: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botte, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva».

I periodi di invecchiamento obbligatori previsti nel presente disciplinare di produzione decorrono dal 1º novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave o «Piave» Malanotte è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» Malanotte devono essere immessi al consumo unicamente nelle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

08A05279

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-176) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.